



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VAS

* * *

Parere n. 2 dell' 11/12/2020

Piano:	<p><i>Valutazione Ambientale Strategica</i></p> <p><i>Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2019</i></p> <p><i>Rapporto Preliminare</i></p> <p>ID_VIP: 5094</p>
Proponente:	<p><i>Terna Rete Italia S.p.A.</i></p>
Autorità precedente:	<p><i>Ministero dello Sviluppo Economico</i></p>

La Sottocommissione VAS della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D. Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34, Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017 n. 342, recante *Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale e in particolare:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS)*;
- il D.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:
 - o l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina* “e, in particolare:
 - il comma 2 secondo cui “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*

- b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni*”;
- l'art. 11, recante *“Modalità di svolgimento”* e, in particolare, il comma 2 lett. c secondo cui l'autorità competente *“esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie”*;
 - l'art. 13, recante *Redazione del rapporto ambientale* e, in particolare:
 - il comma 1 secondo cui *“Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari delle attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”*;
 - il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS
 - il Decreto Legislativo 22.01.2004 n ° 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n ° 137;
 - la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”*;
 - la Legge 29 aprile 2015, n. 57 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”* fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”;
 - le Linee Guida Commissione Europea *“Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”*;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 recante *Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e*

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - *Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"*;
- Le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- Le Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013(Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment)
- Le Linee Guida *"Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente- Commissione Europee-2003"*;
- La *"Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano"* MIBACT-2018

PREMESSO che:

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2004 sono stati dettati i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione, stabilendo l'affidamento a Terna S.p.A. delle attività, delle funzioni dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi. Tale unificazione è stata attuata con contratto d'acquisto del relativo ramo d'azienda stipulato tra Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e il Gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale S.p.a. divenuto efficace dal 1 novembre 2005 e, pertanto, Terna S.p.A. è diventata titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale rilasciata al Gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale S.p.a. con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20 aprile 2005;
- l'art. 36, comma 12, del suddetto decreto legislativo n. 93/2011, prevede che la società Terna S.p.A. (Terna) predisponga, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (RTN), basato sulla domanda ed offerta di fabbisogno elettrico esistenti e previste e lo sottoponga al Ministro dello sviluppo economico, che l'approva, acquisito il parere delle regioni territorialmente competenti e tenuto conto delle valutazioni formulate dall' Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) in esito alla consultazione pubblica;
- il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale è ricompreso fra le tipologie di piani di cui, all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sottoposti, ai sensi dell'art. 7, comma I, del medesimo decreto alla procedura d VAS in sede statale;

DATO ATTO:

- che il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, è l'Autorità Competente per la VAS;
- che Terna S.p.A. (d'ora innanzi Proponente) ha inizialmente presentato un Rapporto Preliminare Ambientale che comprendeva le annualità 2019 e 2020. Con lettera prot. DVA/2019/33591 in data 27/12/2019, viene comunicata la non procedibilità della istruttoria e si chiede che ad ogni Piano di Sviluppo corrisponda un'istanza di VAS. Nella successiva comunicazione prot. MATTM/2020/30936 del 04/05/2020, si riporta quanto segue: "Facendo seguito alla comunicazione suddetta, il Proponente ha quindi provveduto al ritiro dell'istanza, con nota acquisita da questa Direzione al prot. MATTM.I.6619 del 03.02.2020.
- che Terna in data 20/02/2020 con nota prot. P20200012225 ha trasmesso nuova istanza per l'avvio della procedura di VAS – Fase di Scoping sul "Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2019" allegando il Rapporto Preliminare e chiedendo l'avvio della fase di consultazione su detto Rapporto ai Soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D. lgs 152/2006; con separata istanza il Proponente ha chiesto l'avvio di analoga procedura sul "Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2020" (procedura identificata con IDVIP5141);
- che la domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi Divisione) con prot. DVA/17694 in data 9/03/2020;
- che la Divisione con nota prot.n. MATTM/30692 in data 4/05/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. n. CTVA/1190 in data 5/05/2020, ha trasmesso la nota sopracitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata e comunicato che "la consultazione, come richiesto dal Proponente con nota *acquisita da questa Direzione al prot. MATTM/18695 dell'11/03/2020, si concluderà entro 60 gg. a partire dalla data di comunicazione dell'avvio della consultazione*";
- che la consultazione ex art. 13, comma 1, del D. lgs. n. 152/2006 sul Piano è stata avviata in data 16/05/2020;
- che i soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) di seguito elencati hanno inviato le proprie osservazioni sulla portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale (in seguito "RA") (il testo integrale delle osservazioni è pubblicato sul sito del MATTM al seguente indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7311/10576?Testo=&RaggruppamentoID=1059>);

N.	Ente - Soggetto	Codice Elaborato	Data
1	Regione Valle d'Aosta	MATTM/2020/13437	25/02/2020
2	Parco Archeologico di Ostia antica	MATTM/2020/22650	31/03/2020
3	Regione Marche	MATTM/2020/22702	31/03/2020
4	ARPA Veneto (solo nota di trasmissione)	MATTM/2020/23892	03/04/2020
5	Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentr.	MATTM/2020/24030	03/04/2020
6	Parco Nazionale Arcipelago Toscano	MATTM/2020/24834	07/04/2020
7	Regione Lombardia (solo osservazioni)	MATTM/2020/25440	09/04/2020
8	ARPA Sicilia	MATTM-2020-0033027	08/05/2020
9	MATTM - DG RIA	MATTM/2020/33024	08/05/2020
10	DG RIA	MATTM/2020/33896	12/05/2020
11	ARPAT - Direzione Tecnica - Settore VIA/VAS	MATTM/2020/34696	14/05/2020
12	ARPA Toscana	MATTM/2020/34696	14/05/2020
13	Regione Friuli Venezia Giulia	MATTM/2020/34813	14/05/2020
14	Regione Veneto	MATTM/2020/35336	15/05/2020
15	Regione Toscana	MATTM/2020/37783	22/05/2020
16	Provincia Autonoma di Trento	MATTM/2020/37832	22/05/2020
17	ARPA Basilicata	MATTM/2020/37607	22/05/2020
18	ARPA - Friuli Venezia Giulia	MATTM/2020/38379	26/05/2020
19	ARPA FVG	MATTM/2020/38379	26/05/2020
20	Regione Abruzzo	MATTM-2020-0038867	27/05/2020
21	Regione Abruzzo	MATTM38867	27/05/2020
22	Regione Abruzzo - Dip. Territorio e Ambiente	MATTM/2020/38867	27/05/2020
23	DG ECI	MATTM/2020/39438	28/05/2020
24	Regione Liguria (Allegato)	ALL.1	29/05/2020
25	Regione Liguria (Nota di trasmissione)	MATTM/2020/40120	29/05/2020

26	Regione Piemonte PDS 2019 e 2020	MATTM/2020/34696	16/06/2020
27	ARPA Puglia	MATTM/2020/57124	22/07/2020

- che il contenuto delle suddette osservazioni dei SCMA a carattere generale è condiviso e riportato in sintesi, insieme alle osservazioni finali formulate da questa Commissione, a conclusione del presente parere;
- che la Divisione con nota prot.n. MATTM/52888 in data 8/07/2020, acquisita dalla Commissione con prot. n. CTVA/2146 in data 9/07/2020, ha comunicato che il proponente *con nota prot. TERNA/P20200037035 del 19/06/2020, acquisita con prot. MATTM/47336 in data 22/06/2020, in riferimento ai Piani di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2019 e 2020, ha richiesto a questa Direzione di valutare l'opportunità di sviluppare il Rapporto ambientale in un unico documento per entrambe le annualità, così come avvenuto per i Piani 2013-2014-2015 e 2016-2017* e di concordare *“sulla proposta di Terna di far confluire le due procedure per il PdS 2019 e 2020 in un'unica procedura di VAS comprensiva di entrambe le annualità, attraverso l'elaborazione di un Rapporto ambientale (RA) che, tenendo conto di tutte le osservazioni formulate sia sul RP del PdS 2019, che sul RP del PdS 2020, analizzi e valuti gli effetti ambientali di entrambi i Piani, sia singolarmente che in maniera cumulata”*;
- che questa Commissione con nota prot. n. CTVA/2265 in data 17/07/2020, ha riscontrato la nota della Divisione sopra citata comunicando che *“si concorda con la metodologia indicata, ma se ne ravvisa l'inapplicabilità al caso concreto in ragione del fatto che TERNA ha presentato per le due annualità due Rapporti Preliminari (RP) sostanzialmente identici. Di conseguenza, mancano agli atti quelle acquisizioni, come ad esempio le osservazioni degli SCA sui RP relative a ciascun anno che, secondo la nota che si riscontra, dovrebbero essere riferite e pertinenti rispetto a ciascun PdS, cosa impossibile in presenza di due RP sostanzialmente identici. Si ritiene pertanto che solo all'esito dell'implementazione da parte di TERNA dei singoli Rapporti Preliminari dei PdS, sarà possibile per questa Commissione analizzare e valutare “gli effetti ambientali di entrambi i Piani, sia singolarmente che in maniera cumulativa”*;
- che con nota prot. MATTM/56471 del 20/07/2020, acquisita al prot. CTVA/2279 del 21/07/2020, la Divisione ha designato, prendendo atto della proposta di assegnazione trasmessa dal Presidente della Commissione, il Referente Istruttore della presente procedura; con successiva nota prot. CTVA/2683 del 7/09/2020, il Presidente della Commissione ha inviato alla Divisione la proposta di modifica assegnazione indicando il nuovo Referente Istruttore;
- che questa Commissione con nota prot. n. CTVA/2484 in data 11/08/2020, a seguito dell'analisi effettuata sulla documentazione presentata sui Piani di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2019 e 2020, ha trasmesso alla Divisione una *“Richiesta di integrazioni “unificate per i due Rapporti Preliminari relativi ai suddetti Piani di Sviluppo;*

- che la Divisione con nota prot.n. MATTM/78059 in data 5/10/2020, acquisita dalla Commissione con prot. n. CTVA/3059 in data 6/10/2020, in riscontro alla suddetta nota della Commissione e agli esiti della riunione svolta in data 25/09/2020, ha comunicato che *si è concordato di elaborare, da parte della CTVA, un parere di scoping comprensivo delle integrazioni e degli approfondimenti anticipati alla Scrivente (nota prot. MATTM.I.76827 del 1-10-2020) che, di fatto, costituiranno parte di detto parere, al fine di indirizzare il Proponente alla redazione del RA;*

CONSIDERATO che

- la documentazione acquisita a seguito dell'attivazione della fase di verifica preliminare (scoping) sul Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2019 consiste nel Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi dell'art.13, comma 1, del D. Lgs.152/2006;
- che ai fini dell'elaborazione del presente parere è stato esaminato, oltre il Rapporto Preliminare Ambientale, il Piano di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, in quanto, benché il documento relativo al PdS non sia compreso tra la documentazione trasmessa per l'istruttoria VAS, contiene l'individuazione degli interventi che al contrario, non sono stati indicati nel RPA, si è ritenuto, pertanto opportuno visionarlo;
- il Rapporto preliminare (in seguito RP) è così articolato:
 - Finalità del Rapporto Preliminare Ambientale;
 - Inquadramenti (Normativo della VAS);
 - Attività Pianificatoria di Terna;
 - I Piani di Sviluppo e la VAS;
 - Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale;
 - La metodologia per il Processo di VAS;
 - L'oggetto di studio: la logica di formazione dei PDS e i suoi contenuti;
 - Lettura delle attività pianificatoria per obiettivi ed azioni;
 - Politiche, Piani e Programmi pertinenti;
 - Caratterizzazione ambientale;
 - Analisi dei potenziali effetti ambientali;
 - Indicazioni sulla metodologia del successivo RA;
 - Lettura degli esiti del monitoraggio VAS;
 - Indicazioni per il Piano di Monitoraggio.
 - (in allegato Indicatori di sostenibilità)

TENUTO CONTO

- delle osservazioni espresse ai sensi dell'art.13, comma 1 del D.Lgs.n.152/2006;
- del contributo istruttorio di ISPRA fornito nell'ambito delle attività di supporto tecnico di cui all'Atto aggiuntivo al rapporto Convenzionale del 6 ottobre 2020 tra MATTM ed ISPRA.

VALUTATO che il Rapporto Preliminare:

- non contiene informazioni esaustive che permettano, nell'ambito dell'analisi di contesto e nella descrizione delle caratteristiche dei Piani di sviluppo, di cogliere gli aspetti chiave, le criticità e le sensibilità dell'ambito di analisi interessato;
- non contiene una sintesi dello stato di avanzamento dei Piani di Sviluppo precedenti che possa delineare un quadro chiaro ed esaustivo degli interventi di sviluppo già inclusi e valutati nei suddetti Piani;
- non contiene una chiara esplicitazione dei singoli interventi (nuovi interventi o modifiche e implementazioni di interventi programmati negli anni precedenti) riferiti all'annualità oggetto del Rapporto Preliminare, della loro localizzazione e degli areali interferiti, segnalando la loro eventuale interazione con altri interventi di infrastrutturazione (previsti da piani, programmi, progetti) in atto sui medesimi territori;
- ha carattere esclusivamente di natura metodologica, peraltro già oggetto di valutazione positiva nell'ambito di istruttorie relative alle precedenti annualità di pianificazione e che, in virtù dello scopo del RPA, che è quello di “[...] fornire informazioni sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano per consentire di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”, si ritiene fondamentale che, ai fini dell'efficacia dell'attuale fase di consultazione, il livello di dettaglio dei contenuti sia consoni al RPA e alla natura stessa della consultazione, proprio al fine di poter inquadrare la cornice entro cui in sede di RA tali aspetti saranno dettagliati. Inoltre non riporta una descrizione degli interventi previsti né l'indicazione delle aree interessate dagli stessi.

VALUTATE le osservazioni espresse ai sensi dell'art.13, comma 1 del D.Lgs.n.152/2006 di cui si riporta, di seguito, una sintesi dei principali argomenti trattati e per le quali si evidenzia che:

- alcune osservazioni sono stati evidenziati rimandi ad osservazioni identiche per il RPA riferito all'anno 2020;
- le osservazioni conclusive del presente parere, fanno esplicito riferimento, in alcuni casi, ad alcune delle osservazioni prodotte e trasmesse dagli SCA, altre benché non esplicitate, si intendono condivise e in linea con quanto contenuto nel testo del presente parere.

N.	Ente - Soggetto	Codice Elaborato	Data	Contenuto osservazioni
1	Regione Valle d'Aosta	MATTM/2020/13437	25/02/2020	<p>2019</p> <p>Si prende atto che il suddetto Rapporto preliminare ha carattere metodologico e non presenta anticipazioni in merito ai contenuti del Piano che sarà oggetto di valutazione nelle successive fasi del processo di VAS. Pertanto, non si formulano, in questa fase del processo, specifiche osservazioni riguardanti eventuali interventi ricadenti sul territorio regionale previsti nell'orizzonte temporale della pianificazione in oggetto (che peraltro al momento non appaiono nei suddetti documenti). In ogni caso, si coglie l'occasione per ribadire l'esigenza che sia inserita nuovamente la realizzazione dell'intervento "direttrice a 220 kV Avise - Villeneuve - Châtillon e razionalizzazione di una porzione di rete a 132 kV" tra le previsioni prioritarie della pianificazione in argomento.</p>
2	Parco Archeologico di Ostia antica	MATTM/2020/22650	31/03/2020	<p>2019-2020</p> <p>In generale, in relazione ai progetti specifici che verranno successivamente sottoposti a VIA, si ribadisce la necessità di attivare la procedura di verifica dell'archeologia preventiva ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016, a partire dalla necessità di accludere alla documentazione di progetto la relazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo.</p> <p>Per quanto riguarda l'impatto sul sottosuolo, esso deve essere valutato non soltanto in relazione alle nuove infrastrutturazioni, ma anche alle demolizioni di manufatti esistenti, qualora comportino escavazioni e/o mutamenti di altimetrie che potrebbero impegnare anche sedimenti intatti adiacenti a quelli già interessati dalla presenza di infrastrutture.</p> <p>Laddove nei Piani di Sviluppo in questione si parla di accorgimenti progettuali e misure di mitigazione (p. 100), con riferimento specifico al primo punto, sarebbe opportuno posizionare le aree di cantiere in settori non sensibili dal punto di vista vegetazionale né interessate dalla presenza (certa o presumibile) di resti archeologici sepolti posti a quote di giacitura poco profonde rispetto al piano di campagna.</p> <p>Nella definizione degli indicatori di sostenibilità (allegato 1, p. 148), e in particolare nella definizione dell'indicatore "Ist07 - Tutela delle aree di interesse culturale e paesaggistico", per l'identificazione delle aree di valore culturale e paesaggistico sarebbe opportuno tener conto, oltre alle aree con vincolo paesaggistico ex art. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004 e dei beni culturali ex art. 10 del medesimo decreto, anche le aree con prescrizioni di tutela indiretta ex art. 45, soprattutto quando si progettano opere in elevato.</p> <p>Stante quanto fin qui considerato, questo Parco si riserva comunque di esprimere ulteriori osservazioni sui singoli progetti i quali, in una fase successiva di</p>

				sviluppo, possano mostrare ricadute sui beni di competenza dello scrivente Istituto.
3	Regione Marche	MATTM/2020/22702	31/03/2020	<p>2019-2020</p> <p>Ai fini dell'aggiornamento dell'inquadramento normativo si comunica che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 23/12/2019 sono state approvate le nuove linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica. Tale Deliberazione è stata pubblicata sul sito web regionale all'indirizzo http://www.norme.marche.it/Delibere/2019/DGR1647_19.pdf.</p> <p>Quale eventuale supporto per la redazione dei documenti di VAS si comunica inoltre che, secondo quanto previsto dalla suddetta Deliberazione, quest'ufficio ha provveduto ad emanare il Decreto n. 13 del 17/01/2020, pubblicato al sito web regionale per la Valutazione Ambientale Strategica: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e-Autorizzazioni/Valutazioni-Ambientali-Strategiche-VAS#Normativa, recante il documento di indirizzo attuativo delle nuove linee guida.</p>
4	ARPA Veneto	MATTM/2020/23892	03/04/2020	<p>2019-2020</p> <p><i>Solo nota trasmissione</i></p>
5	Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentr.	MATTM/2020/24030	03/04/2020	<p>2019</p> <p>Questa Autorità, quale contributo al procedimento in oggetto, segnala che il PdS 2019 deve essere coerente con tutti i Piani di questa Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato (consultabili sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it) di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017) – efficace sul territorio regionale toscano, eccetto il bacino del Serchio; - Piano di Gestione delle Acque (PGA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) comprensivo di Direttiva Derivazioni approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicembre 2018) e Direttiva Deflusso Ecologico approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n.4 del 14/12/2017 (consultabili al link http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1558) - – efficace sul territorio regionale toscano, eccetto il bacino del Serchio; - Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PRGA) del Distretto idrografico del fiume Serchio, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in

				<p>G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Piano di Gestione delle Acque del distretto idrografico del fiume Serchio – Primo aggiornamento”, approvato con DPCM 27/10/2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017); - Piani di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Serchio: <p>1. Per la parte relativa alla pericolosità idraulica: Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – “<i>Variante generale funzionale all’adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale</i>” adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) di questa Autorità n. 14 del 18/11/2019 con relative misure di salvaguardia (mappe di pericolosità e disciplina di piano), denominato PAI Serchio – parte idraulica.</p> <p>Le mappe delle aree a pericolosità idraulica e la disciplina di piano applicabile sono disponibili sul sito web di questo ente all’indirizzo http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5568.</p> <p>2. Per la parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana: Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Serchio, approvato con D.C.R. n° 20 del 1/02/2005, come modificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal "Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (PAI) – primo aggiornamento", approvato con DPCM 26/07/2013 (denominato PAI Serchio approvato – parte geomorfologica); - dal “Piano di bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - 2° aggiornamento” adottato con delibera della CIP di questa Autorità n. 15 del 18/11/2019 con relative misure di salvaguardia (denominato PAI Serchio adottato – parte geomorfologica). <p>Le mappe di pericolosità geomorfologica e da frana oggi vigenti sono pubblicate sul sito web di questo ente all’indirizzo http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3512.</p> <p>Le norme applicabili alla aree a pericolosità geomorfologica e da frana sono quelle del testo coordinato, indicato nella citata deliberazione di CIP n. 15/2019, e pubblicate all’indirizzo http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3512. Si segnala, per completezza informativa, che tale testo contiene anche disposizioni generali di carattere procedurale, nonché di prevenzione ambientale relative alle aree di Ripafratta e Filettole (comuni di San Giuliano Terme e Vecchiano) e del Lago di Massaciuccoli.</p>
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005), ad oggi vigente per la parte geomorfologica; - Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI) del fiume Arno, approvato con DPCM 20 febbraio 2015 e pubblicato in G.U. n. 155 del 7/7/2015; - Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno, approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999 (G.U. n. 226 del 22 dicembre 1999), per l'individuazione delle strategie di intervento per la mitigazione del rischio sull'asta dell'Arno e principali affluenti. - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Nord, approvato con D.C.R. n. 11 del 25/01/2005, pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II, ad oggi vigente per la parte geomorfologica; - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Costa, approvato con D.C.R. n. 13 del 25/01/2005, pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II, ad oggi vigente per la parte geomorfologica. - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Ombrone (Toscana Sud), approvato con D.C.R. n. 12 del 25/01/2005, pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II, ad oggi vigente per la parte geomorfologica. <p>In particolare il PdS 2019 dovrà acquisire i quadri conoscitivi della pericolosità idraulica e della pericolosità da frana contenuti nei suddetti Piani (PGRA e PAI), salvo la possibilità di condurre approfondimenti da concordare con questo ente.</p> <p>Eventuali approfondimenti di indagine sugli scenari di pericolosità idraulica o da frana contenuti nei piani distrettuali suddetti dovranno avvenire con le modalità individuate, rispettivamente, dall'articolo 14 della disciplina di PGRA, dall'articolo 32 della disciplina del PAI Arno, dall'articolo 25 della disciplina dei PAI Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone, e dagli articoli 12, 15 e 43 della disciplina del PAI Magra.</p> <p>Per quanto attiene alle previsioni di nuovi interventi infrastrutturali, il PdS 2019 e il relativo R.A. dovranno verificare la coerenza con i suddetti Piani di bacino. A tale proposito si evidenziando in particolare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai sensi dell'art. 7 comma 3 delle norme del PGRA del Distretto dell'Appennino Settentrionale e del PAI Serchio - parte idraulica, nelle aree a pericolosità da alluvione "P3" non sono consentite previsioni di nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, previsioni di nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e previsioni che comportano la realizzazione di sottopassi e volumi interrati;
--	--	--	--	---

				<ul style="list-style-type: none"> - ai sensi della Norma 2, comma 1 del Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno le aree A, cioè le aree destinate agli interventi di Piano per la mitigazione del rischio idraulico, sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta. Fanno eccezione i casi di esclusione disciplinati al comma 2 della stessa Norma; - ai sensi della Norma 3, comma 1 del Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno sono altresì soggette a vincolo di inedificabilità le aree B del Piano, fino alle verifiche di fattibilità tecnica, da compiersi a cura dell'Autorità di bacino, per la realizzazione degli interventi. Fanno eccezione i casi di esclusione disciplinati al comma 2 della stessa Norma; - ai sensi dell'art. 10 lettera h) del PAI Arno nelle aree classificate a pericolosità da frana molto elevata PF4 i nuovi interventi ammessi sono solo quelli relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico previa realizzazione degli interventi di bonifica del movimento franoso e previa acquisizione del parere di questa Autorità di Bacino; - ai sensi dell'art. 11 del PAI Arno i nuovi interventi nelle aree classificate a pericolosità da frana elevata PF3 sono consentiti previa realizzazione degli interventi di bonifica del movimento franoso e previa acquisizione del parere di questa Autorità di Bacino; - ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del PAI Toscana Nord, Toscana Costa, Toscana Sud le aree classificate a pericolosità da frana molto elevata potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione; - ai sensi dell'articolo 14 comma 2 del PAI Toscana Nord, Toscana Costa, Toscana Sud le aree classificate a pericolosità da frana elevata potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza; - ai sensi dell'art. 13 del PAI del bacino del fiume Magra, le principali limitazioni d'uso del territorio sono contenute negli artt. 13 (aree a pericolosità geomorfologica), 17 e 18 (Fascia di Riassetto Fluviale e Aree a pericolosità idraulica). - ai sensi dell'art. 7 bis delle norme del PAI Serchio - parte idraulica, le aree lacuali depresse del bacino del lago di Massaciuccoli ricomprese nelle aree P3 (Comuni di Massarosa e Vecchiano), nelle more
--	--	--	--	--

				<p>dell'aggiornamento del PGRA Appennino Settentrionale, non sono consentite nuove previsioni di edificazioni e lottizzazioni comportanti consumo di suolo ineditato;</p> <p>- ai sensi dell'art. 16 delle norme del PAI Serchio - parte idraulica, nelle aree destinate alla realizzazione delle "misure di protezione" il Comune deve rispettare le limitazioni previste dalla stessa norme. In particolare si evidenzia che:</p> <p><i>"4. Le aree di laminazione individuate nella Mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione, di cui all'art. 6, sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, fatto salvo gli interventi di ampliamento e ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, con le modalità previste agli articoli 7 e 9, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo che non comportino aumento di superficie coperta e quelli di adeguamento, esclusivamente destinati alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti esistenti relativamente a quanto previsto in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza e igiene sul lavoro e di superamento delle barriere architettoniche.</i></p> <p><i>5. Nelle aree di laminazione ricadenti in pericolosità da alluvione P2 e P1 è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico parimenti essenziali, purché non concorrano a incrementare il rischio idraulico e non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti da Piano, previa concertazione tra enti competenti e Autorità di bacino.</i></p> <p><i>6. Nelle aree di laminazione naturale diffusa individuate nella Mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione non sono consentite nuove previsioni di edificazioni e lottizzazioni comportanti consumo di suolo ineditato."</i></p> <p>- ai sensi dell'art. 22 delle norme del PAI Serchio - parte idraulica, negli ambiti di fragilità idrogeomorfologica (aree P3 soggette a fenomeni di ristagno e di accumulo delle acque dovute alla loro morfologia depressa, e aree P3 e P2 soggette a fenomeni di dinamica d'alveo e trasporto solido intenso), "nelle more dell'emanazione di specifica disciplina regionale, la gestione del rischio idraulico avviene in coerenza con gli indirizzi, i principi, i metodi e i riferimenti di cui alle "Linee guida per orientare le attività di approfondimento conoscitivo delle condizioni di pericolosità in contesti di particolare fragilità idraulica e idro-geomorfologica" (allegato 5 del PAI Serchio - parte idraulica).</p> <p>Inoltre, si rende noto che, con riferimento al territorio della regione Toscana (con esclusione del bacino interregionale del fiume Magra) è stato recentemente</p>
--	--	--	--	---

				<p>adottato il “Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica” (http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5734) e che ha preso formalmente avvio la fase di consultazione, che ha la durata di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta in G.U n. 9 del 13/01/2020). Nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione, e fino alla data dell’11 aprile 2020, sarà quindi possibile presentare osservazioni scritte sui contenuti del Progetto di Piano. Il suddetto piano, una volta completato il procedimento di osservazioni, costituirà l’elemento di riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica per l’intero territorio distrettuale.</p> <p>In relazione al citato Piano di Gestione delle Acque, si ricorda che è lo strumento, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico). Rispetto al PGA non è prevista l’espressione di parere dell’Autorità sugli strumenti di pianificazione del territorio, tuttavia si ricorda che i contenuti del PdS in oggetto e gli effetti attesi dovranno risultare coerenti con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati. In particolare si dovrà garantire che l’attuazione delle previsioni non determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.</p>
6	Parco Naz. Arcipelago Toscano	MATTM/2020/248 34	07/04/2020	<p>2019</p> <p>Non risultano esserci particolari suggerimenti ed osservazioni in merito</p>
7	Regione Lombardia	MATTM/2020/254 40	09/04/2020	<p>2019</p> <p>Nucleo Tecnico Regionale VAS La Struttura Giuridico per il territorio e VAS della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile osserva quanto segue.</p> <p>Preliminarmente, si rileva che le informazioni fornite nel Rapporto Preliminare messo a disposizione risultano parziali. Infatti, dall’esame del sito web di TERNA (www.terna.it/it/sistema-elettrico/rete/piano-sviluppo-rete) emerge la pubblicazione del Piano di Sviluppo 2019; al Cap. 5 “Nuovi Sviluppi” si evincono i nuovi interventi previsti in ogni regione. In particolare, la Lombardia è interessata dai seguenti nuovi interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riassetto rete 220 kV a Nord di Milano (Id. 161-N); - Riassetto rete AT area Bordogna (Id. 162-N); - Riassetto Nord di Brescia (Id. 163-N);

				<p>- Risoluzione derivazione rigida CP Gravedona (Id. 164-N); La Lombardia risulta inoltre interessata, con l'Emilia Romagna, dall'intervento "Elettrodotto 380 kV Parma – S.Rocco (Id. 347-N)".</p> <p>Ciò premesso, si osserva un ritardo non trascurabile della valutazione ambientale, in fase di consultazione preliminare, rispetto all'avanzato stato della pianificazione tale da svilire, o comunque ridurre significativamente, il ruolo e l'efficacia della VAS che dovrebbe invece accompagnare il Piano in tutte le sue fasi di elaborazione.</p> <p>La Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi fa presente quanto segue.</p> <p>Il Capitolo 5 del Piano di Sviluppo "Nuovi sviluppi", presenta un elenco dei nuovi interventi previsti dal Piano stesso, da cui si evince che il territorio lombardo verrà interessato dai seguenti interventi: "161 – N Riassetto rete 220 kV a Nord di Milano", "162 – N Riassetto rete AT area Bordogna (BG)", "163 – N Riassetto Nord di Brescia" e "164 – N Risoluzione derivazione rigida CP Gravedona".</p> <p>Qualora la realizzazione di tali interventi comportasse nuovo consumo di suolo agricolo, per la caratterizzazione dei territori interessati dagli stessi si segnalano, come fonte dei dati sul tema "uso del suolo" (es. per la predisposizione degli indicatori di sostenibilità ambientale IST02 – Tutela del patrimonio forestale, IST03 – tutela degli ambienti naturali e seminaturali), gli applicativi "DUSAF 6.0 - Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali", e "valore agricolo dei suoli" (entrambi aggiornati al 2018), disponibili sul sito www.geoportale.regione.lombardia.it. L'applicativo DUSAF, i cui primi tre livelli gerarchici sono desunti da Corine Land Cover, contiene infatti, rispetto a quest'ultimo, indicazioni circa peculiarità del territorio lombardo, mentre l'applicativo "valore agricolo dei suoli", rappresenta la combinazione delle classi di uso reale dei suoli agricoli e della capacità d'uso degli stessi, consentendone una classificazione sulla base del loro valore intrinseco (vocazione agricola).</p> <p>Si chiede inoltre di aggiungere agli indicatori già presenti uno relativo al consumo di suolo agricolo (non solo delle aree agricole di pregio, di cui all'indicatore IST05), i cui effetti negativi sono non solo di carattere economico - produttivo, ma anche ambientale, dal momento che la perdita suolo agricolo comporta anche quella delle funzioni ambientali da esso svolte (valore ecologico, fertilità, permeabilità, capacità di stoccaggio di carbonio organico, etc..).</p> <p>Nel capitolo 8.4 ("Le attenzioni volte al contenimento e/o mitigazione dell'effetto") del Rapporto Preliminare Ambientale vengono indicate, come misure di mitigazione degli interventi, ancorché rinviate nei dettagli alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale</p>
--	--	--	--	--

				<p>dei singoli progetti, alcune che a tutti gli effetti si configurano come misure di compensazione (ad esempio: interventi di ripristino ambientale-naturalistico in aree protette e/o di pregio paesaggistico; ripristino, incremento e miglioramento di fasce ripariali; rimboschimenti; ricostituzione di zone umide). Si chiede pertanto di distinguere le due categorie di interventi (mitigazioni e compensazioni) e di prevedere, per quantificare le misure compensative, che nei progetti degli interventi sia contemplato un bilancio del valore ecologico delle aree interessate pre e post interventi stessi. In tali bilanci potranno così comparire, come segnalato anche a pag. 99 del Rapporto Preliminare Ambientale, gli interventi di demolizione di tratti di rete elettrica, che restituiscono aree di territorio liberate da infrastrutture elettriche e che nel Rapporto Preliminare Ambientale stesso vengono definite <i>“una sorta di compensazione degli eventuali impatti ambientali residui”</i>.</p> <p>La Direzione Generale Ambiente e Clima osserva quanto segue.</p> <p>La Struttura Natura e Biodiversità comunica di condividere i “Criteri generali per la VInCA” illustrati nel Rapporto preliminare ambientale relativo al PdS 2019.</p> <p>La Struttura Autorizzazioni Ambientali osserva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - E’ opportuno verificare se sia sufficiente una larghezza di 60 metri per lato prevista, quale area di studio, in particolare considerando l’ampiezza delle fascia di rispetto degli elettrodotti, prevista dalla legge 36/01. Un adeguamento dell’area di studio dovrebbe essere preso in considerazione se la fascia di rispetto dell’elettrodotto risultasse di ampiezza maggiore rispetto ai 60 metri previsti dell’area di studio. - Al fine di consentire una più completa valutazione delle ricadute del piano, dovrebbero essere condotte valutazioni in termini di variazione della esposizione della popolazione all’induzione magnetica prevista a seguito dell’attuazione degli interventi del piano, utilizzando, per esempio, descrizioni in forma di istogrammi di distribuzione per intervalli di esposizione della popolazione. Ciò al fine di consentire di capire se l’attuazione del piano comporterà un miglioramento o un peggioramento della esposizione della popolazione, fermo comunque restando l’obbligo del rispetto dei limiti vigenti. - In particolare per gli interventi che comportino nuove realizzazioni di linee o funzionalizzazione che determini un maggiore sfruttamento della capacità delle linee esistenti e quindi un incremento della corrente, andrebbe considerata la ricaduta in termini di possibile incremento della esposizione della popolazione all’induzione magnetica. - In particolare per gli interventi che comportino demolizione di linee aeree, andrebbe considerata la ricaduta in termini di possibile riduzione della
--	--	--	--	---

				<p>esposizione della popolazione all'induzione magnetica. La D.G. Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, esaminata la documentazione disponibile formula, per quanto di competenza, le seguenti rilevazioni.</p> <p>1. Paragrafo 8.2 "Correlazione Azioni - Fattori causali": i campi elettromagnetici sono individuati come fattori che possono produrre effetti sulla qualità della vita della popolazione nell'ambito dell'analisi degli effetti ambientali delle diverse tipologie di azioni. Si suggerisce di inserire, anche a livello preliminare, indicazioni più puntuali riferite al rispetto dell'obiettivo di esposizione a campi elettromagnetici di 3 microTesla fissato dal d.p.c.m. 8 luglio 2003, specificando che per i relativi interventi debba essere prodotta, in fase di istanza autorizzativa, una valutazione delle condizioni di esposizione nei confronti dei reali recettori presenti in corrispondenza del tracciato, con calcolo delle distanze di prima approssimazione come da procedimento indicato nel d.m. 29 maggio 2008; ciò permetterebbe agli Enti competenti di confermare il rispetto degli obiettivi di qualità indicati dal d.p.c.m. 8 luglio 2003 per i recettori esistenti nelle reali condizioni sito-specifiche;</p> <p>2. Allegato 1 "Gli indicatori di sostenibilità ambientale: le specifiche per il calcolo": si suggerisce di introdurre, negli obiettivi di sostenibilità ambientale (p. 136 allegato 1), uno specifico obiettivo di minimizzazione dell'interazione con le aree montane contraddistinte dalla presenza di beni culturali e paesaggistici o aree inserite nelle reti Natura 2000, come ulteriore contributo alla tutela paesaggistica di tali contesti, che rivestono un ruolo chiave nelle politiche di tutela del paesaggio e, in parallelo, di rilancio dell'economia locale;</p> <p>3. paragrafo 6.2.2 "Pianificazione a livello regionale", tabella "Atti pianificatori di tutela del paesaggio": si chiede di aggiornare la sezione relativa agli atti pianificatori di tutela del paesaggio, nella sezione di Regione Lombardia (pag. 76 di entrambi i rapporti) con l'aggiornamento del riferimento al PTR (Piano Territoriale Regionale) con la D.c.r. 26 novembre 2019 - n. XI/766 "Risoluzione concernente il documento di economia e finanza regionale 2019" pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 50 del 14 dicembre 2019, che ha, appunto, apportato modifiche al medesimo PTR.</p> <p>Si ribadisce, in ultimo, l'esigenza di assicurare la coerenza tra le azioni e i programmi previsti dal Piano di Sviluppo 2019 e gli obiettivi delineati dalla Strategia Elettrica nazionale 2017 (SEN 2017) approvata con Decreto Ministeriale 10 novembre 2017, in particolar modo per quanto attiene gli obiettivi legati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ al miglioramento dell'efficienza energetica (cap. 4 SEN 2017); ➤ all'impiego di fonti rinnovabili (cap. 3: la SEN 2017 prevede di arrivare entro il 2030 ad una
--	--	--	--	--

			<p>percentuale pari al 55% di impiego di fonti di energia rinnovabile nel campo elettrico);</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ alla decarbonizzazione della generazione elettrica (cap. 6 SEN 2017); ➤ alla sicurezza del sistema di distribuzione (cap. 5 SEN 2017, con particolare attenzione all’impatto dei fenomeni meteorologici estremi, di grande attualità nel contesto regionale). <p>ARPA LOMBARDIA osserva che il Documento preliminare relativo al Piano di Sviluppo Reti 2019 non esplicita gli interventi previsti ma solo la metodologia utilizzata per l’espletamento dei procedimenti di VAS, metodologia che peraltro risulta ormai consolidata da tempo e condivisa dai più e su cui ARPA Lombardia non ha nulla da eccepire.</p> <p>La mancanza di indicazioni relative agli interventi previsti, con particolare riferimento alla regione Lombardia, comporta “l’impossibilità” di fornire contributi specifici, fin dalle fasi preliminari della VAS, relativamente alle aree che potrebbero essere interessate dalle azioni del Piano.</p> <p>In considerazione di ciò e per quanto riguarda le future VAS, si suggerisce di richiamare e sintetizzare, all’interno di una tabella inserita nel Documento preliminare, gli interventi previsti e le relative aree geografiche in cui saranno attuati, specificando la tipologia di azione, cioè se si tratta di azioni gestionali (che non prevedono impatti ambientali) oppure azioni operative su asset esistenti o nuovi elementi infrastrutturali (che possono generare differenti impatti a seconda della tipologia di intervento: funzionalizzazione, demolizione o nuova realizzazione). In tal modo, conoscendo fin dalle fasi iniziali della VAS le aree interessate, nonché la tipologia di interventi previsti, è possibile evidenziare, con osservazioni al Documento preliminare, eventuali criticità ambientali note all’interno delle aree coinvolte dal piano e fornire indicazioni puntuali sulla valutazione degli impatti successivamente sviluppata nel Rapporto ambientale.</p> <p>Ciò premesso, in questa fase ARPA Lombardia non ha osservazioni da formulare e si riserva di inviare contributi sul Rapporto ambientale in caso di interventi previsti in regione Lombardia.</p> <p>Agenzie di Tutela della Salute</p> <p>L’ATS Insubria ritiene che il documento presentato sia coerente con quanto richiesto per l’attuale fase del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e comunica che, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, non emergono osservazioni specifiche in relazione alla proposta in oggetto.</p> <p>L’ATS della Brianza, considerato l’obiettivo 0As7 <i>"Garantire la protezione della salute della popolazione dagli effetti della realizzazione di nuove opere, con particolare riferimento alle emissioni"</i></p>
--	--	--	--

			<p><i>elettromagnetiche</i>" ed i relativi indicatori Ist19, Ist20, Ist21, ritenuto che l'indicatore Ist20 "<i>Limitazione della esposizione ai CEM</i>" non sia rappresentativo della effettiva ricaduta sulla popolazione delle variazioni di esposizione ai CEM, in termini di numerosità della popolazione interessata, formula la seguente osservazione:</p> <p>1. dall'analisi della documentazione trasmessa si osserva che tra gli indicatori proposti non è previsto un criterio per valutare la numerosità dei recettori sensibili di tipo residenziale/ricreativo (comprendenti adulti e bambini) presenti nelle aree urbanizzate, eventualmente interessati dalle ricadute in termini di emissioni elettromagnetiche degli impianti in progetto. Nel rispetto del principio di precauzione, per far fronte alle limitate evidenze scientifiche disponibili ad oggi in letteratura sull'esistenza di un rapporto causale tra insorgenza di patologie tumorali ed esposizione a campi elettromagnetici, sarebbe opportuno prevedere un indicatore che possa rappresentare in maniera significativa anche il suddetto aspetto e che venga aggiornato periodicamente, al fine di valutare l'evoluzione della numerosità della popolazione interessata/esposta.</p> <p>L'ATS della Val Padana ritiene utile ribadire quanto espresso in merito ai precedenti Piani di Sviluppo. Gli studi epidemiologici hanno portato, da tempo, a includere i campi elettromagnetici a bassa frequenza (CM ELF) nel gruppo dei possibili cancerogeni (28) da parte di IARC (anno 2002).</p> <p>In particolare emerge l'ipotesi di un aumento di rischio di sviluppare leucemia infantile per esposizioni residenziali uguali o superiori a 0.4 microTesla. Inoltre un altro "ampio studio condotto nel 2009 sulla popolazione svizzera ha evidenziato un maggior rischio di morte per malattia di Alzheimer tra i soggetti residenti entro i 50 metri da linee elettriche di 220-380 Kv di tensione rispetto a soggetti a maggiore distanza". Sebbene la normativa DPCM 08/07/2003 abbia fissato per i campi elettromagnetici, il valore di attenzione di 10 microTesla e di qualità di 3 microTesla, questi risultano più alti rispetto a quelli che gli studi epidemiologici suggerirebbero di adottare a scopo cautelativo.</p> <p>Si richiama il "principio di precauzione", nato nell'ambito di tematiche strettamente ambientali ed entrato a far parte del "trattato Costitutivo dell'Unione Europea", il quale afferma che "in caso di minacce rilevanti o irreversibili alla salute dell'uomo o degli ecosistemi, l'incertezza delle conoscenze scientifiche non deve essere usata come giustificazione per rimandare l'applicazione di misure preventive che invece vanno intraprese con priorità".</p> <p>L'ATS Città Metropolitana di Milano ritiene che nel successivo Rapporto Ambientale dovranno essere specificate le azioni o gli interventi previsti sul</p>
--	--	--	--

			<p>territorio al fine di consentire alla scrivente ATS di effettuare le valutazioni di competenza, oltre ad eventuali previsioni in merito all'interramento delle linee, ove possibile, intesa come misura per la protezione della popolazione.</p> <p>L'ATS di Pavia, per quanto concerne la caratterizzazione ambientale (capitolo 7 del RPA), propone di inserire la categoria "Popolazione e salute umana" fra le categorie in base alle quali sarà condotta la caratterizzazione ambientale delle porzioni territoriali interessate dalle azioni dei Piani di Sviluppo nel Rapporto Ambientale (rif. Tabella 7-1, pag 84 dei RPA). Tale indicazione risulta tra l'altro coerente con gli "Obiettivi ambientali" o "Obiettivi di sostenibilità ambientale" che i Piani di Sviluppo intendono perseguire (rif. capitolo 5 dei RPA).</p> <p>Inoltre propone di meglio dettagliare le tipologie di interventi previsti quali "Azioni operative" dei Piani di Sviluppo e in particolare di specificare se e in quale tipologia siano ricompresi gli interventi di modifica della portata di corrente e di eventuale messa in rete di linee esistenti ma attualmente non utilizzate, ci si riferisce in particolare alle linee acquisite nel 2015 dalla Società Elettrica Ferroviaria Srl (Rete Srl).</p> <p>Riguardo l'Analisi dei potenziali effetti ambientali (capitolo 8 dei RPA), l'ATS di Pavia propone di includere nei "Fattori causali" che possono provocare effetti sull'ambiente a seguito della realizzazione di azioni di sviluppo gli interventi di modifica, aumento/diminuzione, della portata di corrente e gli interventi di messa in rete di linee elettriche esistenti precedentemente non utilizzate.</p> <p>Si consiglia l'interramento delle linee elettriche laddove transitino attraverso centri abitati e l'innalzamento dell'altezza delle campate su tutti i nuovi tratti per ridurre al minimo l'intensità di campo elettromagnetico sotto le linee stesse.</p> <p>Si ricorda che gli studi epidemiologici hanno rilevato possibili rischi per la salute, in particolare nell'età pediatrica, sopra un'intensità di campo di 0,4 microTesla¹. Per quanto questi risultati non siano certi, la possibilità di leucemie nei bambini consiglia la massima attenzione sui valori di campo generati in prossimità di insediamenti abitati.</p> <p>Nella tipologia di effetti prodotti dal fattore causale "Presenza di nuovi manufatti" - Azione operativa di sviluppo "Nuova infrastrutturazione" (rif. Tabella 8-8, pag. 95 dei RPA) si propone di aggiungere l'effetto definito "Variazione delle condizioni di qualità della vita dei cittadini" che tiene conto dei seguenti fattori: campi elettromagnetici, rumore, emissioni di inquinanti in atmosfera.</p> <p>Consorzi di bonifica</p> <p>Il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi ricorda che, pur condividendo e auspicando una tutela ambientale crescente, le interferenze della rete</p>
--	--	--	--

			<p>elettrica, soprattutto quelle interrate, con i reticoli idrici nel territorio comprensoriale e, in particolare, quelli di competenza consortile, devono essere progettate al fine di evitare interventi che possano modificare la funzionalità idraulica o peggiorare la valenza ecosistemica dei reticoli stessi.</p> <p>Nello specifico, il reticolo di competenza consortile è soggetto normativamente al Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica - approvato con DGR n. X/6037 del 19 dicembre 2016.</p> <p>Riguardo alla richiesta di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e/o nel Piano, si ritiene necessario che vengano prodotti degli elaborati grafici con il tracciato degli elettrodotti in progetto, ed eventualmente in dismissione, ad una scala non superiore al 1:50.000.</p> <p>L'Associazione Irrigazione Est Sesia non ha osservazioni in merito.</p> <p>Segnala che in data 19/06/2018 l'Associazione ha adottato con Provvedimento del Consiglio di Amministrazione n° 4 il Piano comprensoriale di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale, consultabile sul sito web http://www.estsesia.it/amm-trasparente/pianificazione-comprensoriale-bonificairrigazione-tutela-del-territorio/ e sul sito web della Regione Lombardia dedicato ai procedimenti VAS.</p> <p>Coglie l'occasione inoltre per ricordare che qualora si intendesse procedere alla realizzazione di opere che interferissero con la rete consortile o proprietà dell'Associazione, è necessario fornire alla scrivente un'adeguata documentazione progettuale descrittiva e di dettaglio, al fine di individuare eventuali prescrizioni e consentirne l'autorizzazione. Si ricorda anche la necessità di normare tali interferenze con apposito atto concessorio da stipularsi con l'Ufficio Concessioni della scrivente.</p> <p>Nel caso di lavori di manutenzione delle opere esistenti che possano interferire con proprietà o attività di questa Associazione, si chiede di darne tempestiva comunicazione, al fine di poter rilasciare le autorizzazioni e di ridurre le sovrapposizioni con le consuete attività consortili.</p> <p>Parchi e Rete Natura 2000</p> <p>Il parco regionale Parco Agricolo Sud Milano, in quanto bene paesaggistico, è sottoposto a tutela sulla base dei principi e della disciplina contenuti nel d.lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", art. 142, lettera f) "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi".</p> <p>La l.r. 23/04/1990, n. 24, ora confluita nel "Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi", l.r. 16/07/2007, n. 16, ha istituito il parco regionale di</p>
--	--	--	--

				<p>cintura metropolitana denominato “Parco Agricolo Sud Milano”, ai sensi della l.r. 30/11/1983, n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”.</p> <p>In base all’art. 157 della l.r. 16/07/2007, n. 16 le finalità del Parco Agricolo Sud Milano sono la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, l’equilibrio ecologico dell’area metropolitana, la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali nonché la fruizione culturale e ricreativa dell’ambiente da parte dei cittadini.</p> <p>Il territorio del Parco è disciplinato anche da un Piano Territoriale di Coordinamento (di seguito P.T.C.), approvato con d.g.r. 7/818 del 03/08/2000, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della l.r. 86/83. Il P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano persegue l’obiettivo generale di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo finalità di valorizzazione dell’ambiente, qualificazione del paesaggio, tutela delle componenti della storia agraria, dell’ambiente naturale nonché di salvaguardia dell’attività agricola e del paesaggio del Parco.</p> <p>In rapporto agli obiettivi istitutivi richiamati, di tutela e valorizzazione dell’attività agricola, dell’ambiente e della fruizione, il P.T.C. del Parco è oggetto di una suddivisione generale in “territori” cui lo stesso Piano sovrappone “ambiti delle tutele ambientali, paesistiche e naturalistiche” ed “elementi puntuali di tutela ambientale, paesistica, architettonica e monumentale”.</p> <p>Tali elementi di tutela, in quanto testimonianza dell’antica organizzazione dell’agricoltura dei territori del Parco Agricolo Sud Milano, devono essere salvaguardati nella loro consistenza e caratterizzazione complessiva anche in relazione al contesto entro il quale sono collocati, evitando che nuovi interventi comportino lo snaturamento degli elementi e dell’ambito nei quali sono inseriti.</p> <p>Richiamate le principali misure mitigative individuate: “interventi di ripristino ambientale- naturalistico in aree protette e/o di pregio paesaggistico” (es. Parchi regionali, ecc.); “interventi di riqualificazione paesaggistica-ambientale”; “ripristino, incremento e miglioramento di fasce ripariali”; “rimboschimenti”; “ricostituzione di zone umide”; “realizzazione di fontanili, muretti a secco o altri manufatti dell’agricoltura tradizionale, con funzioni ecologiche di connettività”; “programmi di monitoraggio ambientale, con particolare riferimento ai comportamenti dell’avifauna”; “interventi per favorire la nidificazione dell’avifauna”, il parco regionale Parco Agricolo Sud Milano richiede di integrare tali misure mitigative, con particolare riferimento agli “interventi</p>
--	--	--	--	--

				<p>di riqualificazione paesaggistica-ambientale” prevedendo opere orientate alla valorizzazione, con incremento della biodiversità, delle aree agricole, attraverso interventi di incremento della naturalità con la creazione di fasce boscate e siepi in corrispondenza dell’orditura del tessuto rurale, ridisegnando una maglia che, attraverso la messa a dimora di specie arboreo-arbustive autoctone, sia in grado di mitigare gli impatti determinati dalle infrastrutture elettriche.</p> <p>La salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali rappresentano, infatti, le principali finalità istitutive del Parco regionale declinate nell’apparato normativo del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco che qualifica le attività agricole quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione dello stesso Parco. I territori agricoli tutelati devono essere conservati nella loro integrità e compattezza, favorendone l’accorpamento, il consolidamento ed evitando che interventi per nuove infrastrutture e impianti tecnologici, comportino non solo la loro riduzione ma anche la frammentazione e la marginalizzazione di porzioni di territorio di rilevante interesse ai fini dell’esercizio delle attività agricole.</p> <p>La salvaguardia e valorizzazione delle aree agricole produttive assumono un ruolo fondamentale per il sostentamento della rete ecologica e per il potenziamento degli ambiti caratterizzati da un più alto grado di naturalità. L’importanza, quindi, di mantenere l’integrità e di promuovere la valorizzazione delle aree agricole produttive poste a contorno dei siti di valore naturalistico, discende dalla necessità di garantire le connessioni ecologiche dei siti stessi con le aree circostanti, scongiurandone l’isolamento che condurrebbe ad un impoverimento degli habitat e delle specie presenti.</p> <p>Il Parco Agricolo Sud Milano si riserva di esprimere ulteriori osservazioni di merito, nelle successive fasi del procedimento di V.A.S., una volta che saranno definite le azioni operative riferite al Piano di Sviluppo 2019.</p> <p>Il Parco regionale Campo dei Fiori chiede che la definizione degli Ambiti di analisi (§ 7.2) consideri anche le aree di cantiere e le strade e piste di accesso, quando localizzate in ambiente naturale.</p> <p>La Provincia di Pavia esprime le seguenti osservazioni.</p> <p>I Siti di Rete Natura2000 presenti sul territorio della Provincia di Pavia sono principalmente concentrati a nord del fiume Po, in pianura, e sono caratterizzati dalla presenza di zone umide, ambienti fluviali e ambienti agricoli, dove si rilevano prevalentemente i seguenti habitat di interesse comunitario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione di Magnopotamion o Hydrocharition - 3260 Fiumi delle pianure e montani con
--	--	--	--	--

				<p>vegetazione di Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione di Chenopodium rubri p.p. e Bidention p.p. - 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) - 91F0 Foreste miste riparie dei grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minor) <p>La Rete Ecologica Regionale collega i Siti tramite numerosi corridoi primari sia di tipo fluviale che terrestre, alcuni dei quali ad alta antropizzazione con varchi da deframmentare.</p> <p>Il Sito Natura 2000 IT 2080501 ZPS Risaie della Lomellina è privo di Piano di gestione ed è caratterizzato da un ampio territorio connotato da elementi ambientali naturali/seminaturali di pregio (rete idrica naturale/irrigua, garzaie, aree umide, paleoalvei, formazioni boschive), che coesistono con numerose attività produttive principalmente legate alla filiera del riso; attualmente per la sua tutela vigono le norme previste dalla dgr 4429/2015, "Adozione delle misure di conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.p.r. 357/97 e smi e del D.M. 184/2007 e smi e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 Lombardi".</p> <p>Nel gennaio del 2019 la Commissione europea ha ufficialmente riconosciuto i Siti di Importanza Comunitaria Sassi Neri-Pietra Corva e Le Torraie – Monte Lesima; anche questi siti sono in gestione alla Provincia di Pavia che con DP n. 58/2019 ha adottato le misure minime di conservazione e le norme per la valutazione di incidenza.</p> <p>La disamina del Rapporto preliminare ambientale 2019 si è maggiormente concentrata sui contenuti dei paragrafi relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisi dei potenziali effetti ambientali - Le attenzioni volte al contenimento e/o mitigazione dell'effetto Indicazioni sulla metodologia del successivo Rapporto Ambientale Analisi degli effetti ambientali - Gli indicatori per la stima degli effetti del singolo intervento/azione - L'analisi di sintesi degli effetti complessivi del Piano - La stima degli effetti cumulati - Criteri generali per la VInCA <p>Quanto contenuto nei punti sopramenzionati risulta in sintonia con gli obiettivi di conservazione generali da perseguire per la tutela dei Siti in gestione. Si ritiene quindi di concordare con l'impostazione generale dei Piani di Sviluppo che prevede l'adozione di metodologie ed azioni, volte a evitare/minimizzare all'origine eventuali interferenze e criticità, nonché la</p>
--	--	--	--	---

				<p>realizzazione di programmi di monitoraggio ambientale.</p> <p>Considerata la portata e la complessità degli interventi, si ritiene di demandare le considerazioni definitive all'applicazione di Valutazioni di Incidenza specifiche e localizzate, nel momento in cui saranno definite azioni più puntuali, che interesseranno i Siti Natura2000 di competenza e/o gli elementi di connessione individuati dalle Reti Ecologiche regionale e locali.</p> <p>Si riconosce comunque all'impostazione generale del PdS 2019 la compatibilità con i principi di salvaguardia di Rete Natura2000, in quanto emerge evidente l'intenzione di porre particolare attenzione alla valutazione delle possibili interferenze sui Siti, con il ricorso ad "opportuni indicatori". Resta inteso che lo Scrivente, per i Siti di propria competenza, valuterà le possibili pressioni derivanti dalla messa in atto degli interventi, rapportandole ai Piani di gestione, alle misure di conservazione e agli obiettivi di salvaguardia dei Siti interessati.</p> <p>La Provincia di Lodi, in qualità di Ente gestore di quattro siti Rete Natura 2000, per quanto di competenza, comunica quanto segue. La Provincia di Lodi è Ente gestore di 4 ZPS, denominate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IT2090702 – <i>Po di Corte Sant'Andrea</i> - IT2090501 – <i>Senna Lodigiana</i> - IT2090503 – <i>Castelnuovo Bocca d'Adda</i> - IT2090701 – <i>Po di San Rocco al Porto</i>, <p>così caratterizzate.</p> <p><i>ZPS IT2090702 - Po di Corte Sant' Andrea</i></p> <p>Il sito ha un'estensione di 135 ettari e ricade all'interno del Comune di Senna Lodigiana. Si tratta di un'importante area di sosta durante lo svernamento e la migrazione di limicoli e anatidi, con presenza di specie vegetali e animali rare e minacciate. Sono presenti specie alloctone invasive e gli habitat ripari sono banalizzati.</p> <p>Pressioni rilevate per i corpi idrici: dilavamento dei terreni agricoli, alterazioni fisiche del corpo idrico, modifiche della zona riparia dei corpi idrici.</p> <p>Vulnerabilità e criticità generali: eutrofizzazione ed elevato inquinamento delle acque legati alla fortissima antropizzazione dell'area padana, banalizzazione degli habitat ripari ed isolamento delle aree a residua naturalità, modificazioni della morfologia dell'alveo e delle rive, presenza di specie alloctone invasive.</p> <p><i>ZPS IT2090501 – Senna Lodigiana</i></p> <p>Il sito ha un'estensione di 23 ettari e ricade all'interno del Comune di Senna Lodigiana, comprende un isolone sabbioso del Po, con presenza di tratti a cespuglieto; l'area è interessata in maniera significativa dalla migrazione e dallo svernamento di limicoli ed anatidi, configurandosi come un'importante area di sosta; notevoli anche le presenze nidificanti di caradriformi, laridi e sternidi.</p>
--	--	--	--	---

				<p>Pressioni rilevate per i corpi idrici: dilavamento da terreni agricoli.</p> <p>Vulnerabilità e criticità generali: eutrofizzazione ed elevato inquinamento delle acque legati alla fortissima antropizzazione dell'area padana, banalizzazione degli habitat ripari ed isolamento delle aree a residua naturalità, modificazioni della morfologia dell'alveo e delle rive, presenza di specie alloctone invasive.</p> <p><i>ZPS IT2090503 – Castelnuovo Bocca d'Adda</i></p> <p>Il sito ha un'estensione di 163 ettari e ricade all'interno del Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda, comprende ambienti ripariali localizzati in un'ansa del fiume Po; la biodiversità potenziale è ridotta dalla presenza di ecosistemi semplificati, quali, ad esempio, gli impianti di essenze alloctone legati all'arboricoltura da legno. Il sito è punto di sosta migratoria per un gran numero di specie ornitiche nidificanti in ambienti umidi (quali Anseriformi, Passeriformi e rapaci), presentando concentrazioni significative di individui nei periodi di passo.</p> <p>Pressioni rilevate per i corpi idrici: dilavamento da terreni agricoli.</p> <p>Vulnerabilità e criticità generali: impianti monoculturali di specie arboree, banalizzazione degli habitat ripari ed isolamento delle aree a residua naturalità, modificazioni della morfologia dell'alveo e delle rive, presenza di specie alloctone invasive.</p> <p><i>ZPS IT2090701 – Po di San Rocco al Porto</i></p> <p>Il sito ha un'estensione di 132 ettari ed è ricompreso nel territorio comunale di San Rocco al Porto, è interessato da molteplici specie migratrici e nidificanti, che frequentano l'area per motivi trofici, pur essendo in presenza di habitat ripari banalizzati ed elevato inquinamento delle acque ed eutrofizzazione.</p> <p>Pressioni rilevate per i corpi idrici: dilavamento da terreni agricoli.</p> <p>Vulnerabilità e criticità generali: eutrofizzazione ed elevato inquinamento delle acque legati alla fortissima antropizzazione dell'area padana, banalizzazione degli habitat ripari ed isolamento delle aree a residua naturalità, modificazioni della morfologia dell'alveo e delle rive anche a seguito di attività estrattive, presenza di specie alloctone invasive, riduzione delle fasce di vegetazione.</p> <p>I Siti Natura 2000 gestiti dalla Scrivente Amministrazione non dispongono di un Piano di Gestione specifico, pertanto, si richiama la DGR n. 8/9275 del 08.04.2009, che reca determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde.</p> <p>Con riferimento all'Inquadramento normativo della Valutazione Ambientale Strategica (paragrafo 2.1 del RPA, pagina 14) si ritiene opportuno richiamare anche la D.g.r. 12 settembre 2016 - n. X/5565 Approvazione delle «Linee guida per la valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità nella redazione</p>
--	--	--	--	---

				<p>degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione ambientale».</p> <p>Si prende atto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ per quanto riguarda le valutazioni ambientali, Terna, oltre a sottoporre a VAS i propri Piani di Sviluppo, sottopone a Valutazione di Impatto Ambientale i Progetti (degli interventi previsti dai Piani) nell'ambito del procedimento unico, ove richiesto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; ➤ i Soggetti competenti in materia ambientale a livello provinciale potranno essere individuati solo a valle della identificazione di eventuali azioni operative a scala territoriale; ➤ il Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale è l'unico strumento di pianificazione del settore elettrico ed è già stato sottoposto più volte a VAS, costruendo un complesso di metodologie, tecniche e pareri motivati, articolato e in interazione con gli sviluppi annuali; ➤ tendendo ad evitare l'interferenza della nuova infrastruttura elettrica della RTN con le aree di pregio, la fase di VAS contribuisce, a monte, a mitigare/evitare gli effetti ambientali della successiva attuazione del Piano, accrescendone la sostenibilità; ➤ è definito uno specifico indicatore Iv, che permette di determinare il livello di possibile interferenza che l'azione potrebbe potenzialmente generare su ciascuna macrocategoria di habitat indagata; ➤ le valutazioni per la mitigazione, relativa alla realizzazione di interventi di sviluppo, necessitano del dettaglio proprio della fase progettuale e della valutazione puntuale degli impatti stessi, determinati dalle azioni di Progetto. Solo nella fase di VIA, pertanto, e attraverso un confronto con le Autorità competenti e con il Territorio, tali valutazioni possono trovare la più appropriata e corretta soluzione tecnica, da utilizzare anche come azioni volte a compensare eventuali impatti ambientali residui; ➤ il monitoraggio è stato strutturato secondo tre macro tipologie: <ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio di avanzamento • monitoraggio di processo • monitoraggio ambientale, territoriale e non territoriale, fornendo anche, ove più opportune, valutazioni qualitative relativamente al perseguimento degli obiettivi. <p>Si rileva la necessità di condividere insieme all'Ente gestore dell'area protetta anche le attività di cantiere, al fine di non impattare sui suoli e sulle specie floristiche e vegetazionali presenti nelle vicinanze e lungo i corsi d'acqua e per non arrecare disturbo alla fauna locale. Fermo restando quanto rassegnato, si evidenzia che una specifica e più attenta Valutazione di Incidenza</p>
--	--	--	--	---

				dovrà essere effettuata in occasione di ogni singolo intervento previsto e/o in attuazione del PdS RTN, che abbia effetti diretti e indiretti sui siti Natura 2000 e sugli elementi delle Reti Ecologiche di collegamento, così come previsto dal DPR 357/97 e s.m.i.
8	ARPA Sicilia	MATTM- 2020- 0033027	08/05/2020	<p>2019-2020</p> <p>Sulla base delle esperienze degli anni precedenti, Tema ha preferito distinguere chiaramente la fase di pianificazione strategica, ritenuta maggiormente attinente alla Valutazione Ambientale Strategica dalla fase delle scelte puntuali e specifiche, ritenute maggiormente attinenti alla Valutazione di Impatto Ambientale. La determinazione degli effetti ambientali puntuali verrà, quindi, affrontata direttamente in fase progettuale, descrivendo in questa fase di pianificazione unicamente un elenco di alcuni accorgimenti progettuali e di misure di mitigazione che verranno utilizzati di volta in volta quando tracciati e siti verranno esattamente individuati. A partire da queste premesse, la scrivente Agenzia propone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il buffer di influenza ambientale delle azioni di funzionalizzazione, di demolizione o di nuova infrastrutturazione, attualmente proposto con un'ampiezza predefinita in base a queste differenti tipologie di azione, venga utilizzato come misura minima applicabile ed, eventualmente, ampliato in fase progettuale sulla base della eventuale maggiore sensibilità ambientale dell'area effettivamente prescelta per la realizzazione dell'intervento previsto o in caso di prossimità alle aree sottoposte a particolare tutela ambientale, anche di prossima istituzione. A tal fine, sarà particolarmente utile la scelta di far derivare la localizzazione delle nuove realizzazioni dalla concertazione con le amministrazioni locali, già prevista da Tema, in quanto permetterà di individuare preventivamente alla definizione del progetto le alternative maggiormente sostenibili, mediando tra le esigenze derivanti dall'attuazione delle strategie europee e nazionali oltre che dagli obblighi concessori per le attività di trasmissione e dispacciamento - che costituiscono contenuti vincolanti che non possono essere oggetto di alternative - e le possibili soluzioni localizzative - che invece possono essere oggetto di alternative -, soprattutto in merito alle fasce di rispetto; - si concorda sull'opportunità di privilegiare azioni che comportino il minor impegno in termini di modifiche della RTN esistente che comportano, teoricamente, anche il minor numero e peso di effetti ambientali potenziali. Andrà, comunque, verificato di volta in volta se il mantenimento degli impianti/tracciati esistenti determina effettivamente il minor impatto ambientale potenziale rispetto all'alternativa di un nuovo impianto/tracciato, anche parziale; - nel caso di demolizione di asset esistenti, si propone

				<p>di definire i contenuti indicativi dei Piani di dismissione e restituzione aree, seppur modificabili in base alle eventuali modifiche del contesto normativo e ambientale delle aree oggetto di intervento che potranno intervenire nel momento in cui verrà effettivamente realizzata la demolizione. In tal modo, individuando le attività da svolgere per la futura demolizione degli impianti e dei relativi servizi e infrastrutture connessi, la sequenza dei lavori da svolgere, le possibili destinazioni dei materiali e dei rifiuti derivanti dall'attività di demolizione nonché le attività necessarie a ripristinare il sito dal punto di vista territoriale e ambientale, si potrà più facilmente determinare l'effettivo buffer di influenza ambientale delle azioni di demolizione, attualmente proposto con un'ampiezza predefinita che, si ripete, si propone venga considerato come misura minima applicabile ed, eventualmente, ampliato di volta in volta sulla base dell'ampiezza dell'intervento di demolizione e delle caratteristiche ambientali dell'area in cui esso verrà attuato;</p> <p>- nell'allegato I "Gli indicatori di sostenibilità ambientale", nel caso in cui più comuni siano interessati dall'influenza ambientale derivante da un'attività prevista dal PdS (es. Ist18), si propone di evidenziare il differente peso che l'attività in esame potrebbe avere su questi territori. I comuni interessati, infatti, potrebbero avere caratteristiche differenti tra essi, e l'impatto ambientale dell'azione potrebbe non essere lo stesso (per caratteristiche fisiche, per presenza ed importanza di beni culturali, per numero di popolazione interessata, etc.);</p> <p>In generale, qualora ci siano margini di modifica dei tracciati per la localizzazione delle reti di approvvigionamento/distribuzione o per la localizzazione dei siti delle centrali di produzione, si auspica che venga attuato concretamente l'intento di ricercare le migliori ipotesi localizzative insieme al territorio. Nel caso che i tracciati subiscano modifiche di rilievo questa Agenzia; in qualità di soggetto competente in materia ambientale, si riserva di modificare le proprie eventuali osservazioni riferite a scenari precedentemente valutati ma che vengano successivamente modificati.</p>
9	MATTM - DG RIA	MATTM/ 2020/330 24	08/05/2020	<p>2019</p> <p>Si rappresenta che laddove gli interventi previsti nella Proposta di Piano in oggetto ricadano anche all'interno di uno dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), si ritiene che ogni attività che interessi le matrici ambientali suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda debba essere preventivamente comunicata alla Scrivente attraverso la trasmissione di idonea documentazione di dettaglio che consenta di definire l'ubicazione e la tipologia di intervento anche al fine di verificare che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e</p>


				<p>tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.</p> <p>Inoltre per gli ulteriori interventi rientranti tra quelli definiti dall'art. 34 del D.L. 133 del 12/09/2014 si invita a valutare l'applicabilità dello stesso e in tal caso si chiede agli Enti Territoriali interessati (ARPA, Comune, Provincia, ASL) di accertare e vigilare, nell'ambito delle proprie competenze, sul rispetto dell'applicazione del comma 7 dell'art. 34 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge con modifiche dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 551 della legge n. 190 del 23/12/14, che disciplina la realizzazione di specifiche categorie di interventi a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.</p>
10	DG RIA	MATTM/ 2020/338 96	12/05/2020	Vedere osservazione 9
11	ARPAT - Direzione Tecnica - Settore VIA/VAS	MATTM/ 2020/346 96	14/05/2020	<p>2019-2020</p> <p>ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE</p> <p>Si riportano di seguito le osservazioni sul contenuto della documentazione esaminata, con riferimento ai punti che, nel contributo istruttorio ARPAT sul Rapporto preliminare ambientale di VAS del PdS 2018 (prot. ARPAT n. 44138 del 19/6/2018), indicano gli elementi erano stati ritenuti meritevoli di inserimento - perché assenti nel RPA - nel Rapporto ambientale del PdS 2018.</p> <p>Si è perciò valutato se i RPA di VAS del PdS 2019 e del PdS 2020 depositati contengano su tali punti maggior dettaglio e chiarezza.</p> <p>Prima di riportare tale analisi di dettaglio, si ritiene necessario sottolineare una carenza generale dei RPA, legata al significato stesso che il riteniamo debba avere il RA.</p> <p>Nel RPA non è riportata alcuna indicazione di quali siano gli interventi previsti dal PdS 2020.</p> <p>Questa informazione è da ritenersi essenziale per rendere concrete le considerazioni di impatto ambientale contenute nel documento. Il RPA infatti deve consentire ai soggetti interessati di presentare osservazioni puntuali affinché la redazione del RA risulti adeguata a descrivere tale impatto, e l'elemento essenziale perché questo sia possibile è che gli interventi previsti siano riportati nel RPA stesso.</p> <p>Di seguito l'analisi con riferimento ai punti segnalati da ARPAT sul RPA 2018.</p> <p><i>1. riportare l'elenco dei tratti di linea e delle stazioni elettriche in cui saranno applicate le azioni gestionali,</i></p>

			<p><i>indicando in dettaglio in che cosa consista l'azione stessa, in particolare se implichi aumento di carico di corrente</i> TERNA individua due tipologie di azioni per soddisfare le esigenze di sviluppo della RTN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • azioni gestionali - «attività di carattere immateriale» che non comportano una consistenza della rete diversa da quella preesistente; • azioni operative - attività che determinano una «<i>differente consistenza fisica della rete</i>», con modifica della sua articolazione e/o dei singoli suoi elementi costitutivi. <p>Per le azioni gestionali TERNA dichiara ancora che «<i>gli effetti ambientali sono assenti, perché le azioni non modificano la struttura della rete</i>» essendo «<i>misure politiche di gestione della rete [...] per una migliore previsione, controllo e generazione distribuita</i>», che si ritiene sia da intendersi come il miglioramento dell'impegno delle linee anche in termini di un aumento del carico di corrente rispetto a quello attuale. TERNA non fornisce alcun elemento di chiarezza circa l'osservazione formulata da ARPAT in merito alla circostanza che tali azioni (pur nell'ovvio rispetto delle norme di protezione dal campo magnetico) potrebbero comportare un effetto ambientale non nullo, poiché l'aumento del carico di corrente comporta un aumento dell'esposizione della popolazione.</p> <p>Risulta evidentemente necessario ad avviso di questa Agenzia che di alcune azioni gestionali - cioè di quelle che possano determinare un aumento del carico di corrente rispetto a quello attuale - debba essere tenuto conto nella redazione del RA di VAS, indicando dove e quando siano previste.</p> <p>Questa osservazione è stata sollevata anche nel corso dell'incontro tecnico del 17/7/2019, con riferimento anche alle reti ex-RFI, con la richiesta da parte di ARPAT di chiarire maggiormente la tipologia delle azioni previste nel Piano e nell'individuazione di quegli interventi che possono determinare incremento dei livelli di esposizione, seppur al di sotto - ovviamente - dei limiti normativi.</p> <p>Infatti, indipendentemente dalla terminologia con cui TERNA indica tali azioni di piano (azioni gestionali o azioni operative di funzionalizzazione, cioè senza o con modifica/sostituzione di alcuni suoi singoli componenti), ciò che interessa è la trattazione degli interventi che possono determinare incremento dei livelli di esposizione.</p> <p>In occasione dell'incontro tecnico del 17/7/2019 TERNA si era impegnata ad avviare una riflessione secondo due possibili ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • approfondire nel PdS e conseguentemente fornire, nell'ambito della VAS, il quadro conoscitivo sullo stato della rete da cui si possano desumere le macro-criticità di rete; • utilizzare altri canali e contenitori tipo il
--	--	--	--

				<p>catasto della rete in fase di realizzazione.</p> <p>Tuttavia la seconda modalità era stata (ed è tuttora) giudicata da ARPAT non efficace a fornire un supporto operativo nel breve termine, visto che la realizzazione del catasto risulta ancora purtroppo troppo indietro.</p> <p>Nella presente documentazione non c'è traccia di tale approfondimento né sono forniti elementi conoscitivi sullo stato della rete.</p> <p>All'interno dei RPA del PdS 2019 e del PdS 2020 non sono presenti elementi di approfondimento riguardo l'aumento della esposizione al campo magnetico in seguito alle azioni gestionali che possano comportare un aumento del carico di corrente rispetto a quello attuale.</p> <p><i>2. definire uno specifico indicatore per valutare la variazione di esposizione della popolazione a seguito di azioni gestionali di efficientamento e potenziamento che implicano un aumento del carico di corrente delle linee/stazioni esistenti, in particolare per le linee ex-RFI</i></p> <p>Come già osservato al punto precedente, l'incremento del carico di corrente sulle linee esistenti, anche senza procedere ad alcuna modifica fisica della configurazione esistente (cioè in assenza di una azione operativa di funzionalizzazione), può comportare un aumento dell'esposizione della popolazione al campo magnetico. Tale effetto è in contrasto con l'obiettivo generale OAG5 «ridurre i livelli di esposizione ai CEM»; tuttavia nei RPA viene declinato esclusivamente l'obiettivo specifico OAS7 «garantire la protezione della salute della popolazione dagli effetti della realizzazione di nuove opere con particolare riferimento alle emissioni elettromagnetiche», riferito quindi solo alle linee di nuova costruzione, tralasciando quindi sia le azioni gestionali sia le azioni operative di funzionalizzazione.</p> <p>In particolare, sotto questo aspetto risulta di rilievo la gestione delle linee ex-RFI, ora in gestione a TERNA, che erano riservate all'alimentazione del sistema ferroviario e quindi operavano a carico di corrente inferiore - e conseguente esposizione della popolazione a campo magnetico a 50 Hz inferiore -rispetto alla potenzialità strutturale delle linee.</p> <p>Come già rilevato da ARPAT nell'ambito dell'attività di controllo di propria competenza, l'inserimento a pieno regime di tali linee nella RTN di distribuzione e/o trasmissione dell'energia può determinare - in assenza di una accurata valutazione preliminare - un rilevante incremento di impatto magnetico nell'area circostante, in particolare in corrispondenza degli edifici nei centri abitati attraversati.</p> <p>Nell'ottica di «ridurre l'esposizione ai CEM» risulta quindi necessario introdurre un indicatore per valutare la variazione di esposizione conseguente alle azioni</p>
--	--	--	--	---

			<p>gestionali di efficientamento, oltre a quella conseguente alle azioni operative di funzionalizzazione: in particolare è di interesse valutare l'incremento di esposizione a campo magnetico in caso di incremento del carico di corrente sulle linee esistenti.</p> <p>Questa osservazione è stata proposta anche nell'incontro tecnico del 17/7/2019.</p> <p>Si ribadisce perciò come sia essenziale valutare nel RA la variazione di esposizione della popolazione a seguito delle azioni previste nel PdS, siano esse gestionali o operative. In tal senso si propone che nel RA sia inserito un capitolo specifico sull'esposizione della popolazione al campo magnetico, in cui TERNA riporti - in base degli indicatori adottati - le variazioni attese a seguito delle azioni previste, sia gestionali che operative.</p> <p>I due RPA oggetto del presente contributo non definiscono alcun indicatore per valutare la variazione di esposizione della popolazione al campo magnetico in seguito ad azioni gestionali di efficientamento e potenziamento che implicino aumento del carico di corrente di linee/stazioni esistenti, in particolare per linee ex-RFI.</p> <p><i>3. esplicitare i criteri che hanno portato alla scelta dell'ampiezza dell'area di studio</i></p> <p>All'interno dei due RPA l'area di studio è indicata come la porzione di territorio interessata da una specifica azione di Piano e dimensionalmente definita in relazione alla tipologia di azione.</p> <p>Il criterio generale utilizzato da TERNA per individuare le aree di studio è la presenza di correlazione tra tipologia di azione ed effetti ambientali potenzialmente generati da essa: le aree di studio sono quelle in cui è «ragionevole» che si «risolvano gli effetti territorializzabili», cioè la parte di territorio in cui si potranno avere effetti ambientali.</p> <p>Da questa definizione consegue che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'area di studio è definita solo per le azioni operative, poiché per le azioni gestionali TERNA dichiara ancora che «gli effetti ambientali sono assenti»; • l'estensione dell'area di studio risulta in sostanza discrezionale, poiché definita con criterio meramente qualitativo. <p>La scelta di definire in modo solo qualitativo l'estensione dell'area di studio appare condurre ad incoerenze nel contenuto dell'Allegato I: Gli indicatori di sostenibilità ambientale: Le specifiche per il calcolo": l'ampiezza dell'area per azioni di funzionalizzazione su elementi lineari, quali gli elettrodotti, è nel primo indicata pari a 60 m per lato, mentre nel secondo la DPA massima è indicata pari a 84 m per lato.</p> <p>I criteri di scelta e di definizione dell'ampiezza</p>
--	--	--	--

			<p>dell'area di studio indicati nella documentazione risultano quindi inadeguati.</p> <p>All'interno dei RPA del PdS 2019 e del PdS 2020 non sono presenti elementi di chiarezza riguardo l'efficacia dei criteri di scelta dell'ampiezza dell'area di studio nel valutare correttamente l'impatto magnetico di azioni gestionali che comportino un aumento del carico di corrente rispetto a quello attuale.</p> <p><i>4. chiarire la definizione e il significato di SCEM per l'indicatore Ist20</i></p> <p>Come nei RPA degli ultimi anni, nell'Allegato 1 dei RPA oggetto del presente contributo sono individuati e descritti gli indicatori di sostenibilità per stimare gli effetti ambientali delle azioni dei PdS, valutando la differenza tra il valore dell'indicatore prima e dopo ciascuna azione prevista nel Piano. Tali indicatori sono utilizzati da TERNA sia nella predisposizione del Rapporto ambientale che nei Rapporti di monitoraggio predisposti annualmente. Gli indicatori relativi all'obiettivo OAs7 - finalizzato a garantire la protezione dall'esposizione della popolazione ai CEM - sono <i>Ist20</i> e <i>Ist21</i>. L'indicatore <i>Ist20</i> è così definito:</p> $Ist\ 20 = 1 - \frac{S_{CEM}}{S_{indagine}}$ <p>dove <i>SCEM</i> è descritta come la «<i>superficie occupata dall'edificato e dalla relativa fascia di rispetto (DPA)</i>». Si fa notare che la definizione è ambigua, non essendo chiaro se tale superficie coincida con la DPA o sia legata alla fascia di rispetto, o se ancora derivi dall'intersezione/unione di uno di tali due diversi parametri con l'edificato; appare inoltre in contrasto con le finalità assegnate all'indicatore che ha la funzione di misurare «<i>la frazione dell'area di indagine idonea ai sensi del rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 µT, fissato dal DPCM 8 luglio 2003</i>», senza limitare la valutazione al solo edificato esistente. <i>Sindagine</i> è l'«<i>area d'indagine</i>»: non esplicitamente definita, viene usata nel testo come sinonimo della «<i>area di studio</i>» di cui sopra, quindi recando con sé gli aspetti critici rilevati al punto precedente. L'indicatore <i>Ist21</i>, di recente introduzione, ha la finalità di fornire informazioni sulla presenza dell'edificato nell'area di indagine ed è così definito:</p> $Ist\ 21 = 1 - \frac{L_1 p_1 + L_2 p_2}{L}$ <p>dove, secondo quanto estratto dal RPA, <i>L1</i> è la lunghezza dell'edificato che non intercetta l'infrastruttura, con peso $p_1 = 0,7$; <i>L2</i> è la lunghezza dell'edificato all'interno dell'area d'indagine che non interseca l'infrastruttura, con peso $p_2 = 1$; <i>L</i> rappresenta la lunghezza totale dell'infrastruttura. Questo indicatore è ritenuto particolarmente idoneo per</p>
--	--	--	--

				<p>misurare l'efficacia di azioni di funzionalizzazione su linee esistenti, cioè per valutare la riduzione del numero/estensione di edifici all'interno dell'area d'indagine.</p> <p>Come nel caso dell'indicatore <i>Ist20</i>, si ritiene che l'indicatore <i>Ist21</i> debba essere definito con maggior dettaglio, chiarendo il motivo della scelta dei fattori peso e precisando le modalità di calcolo della lunghezza <i>L</i>. Come si vede dall'esempio in Figura 1 (estratta dall'Allegato I dei RPA 2019 e 2020, pag. 166) <i>L</i> non coincide in generale con la lunghezza effettiva della linea (è inferiore, quindi conduce ad un valore di <i>Ist21</i> più basso, a parità degli altri parametri, in caso di tracciati non rettilinei).</p> <p>L'indicatore è comunque di primo livello, non tenendo conto della distanza dell'edificato dall'infrastruttura, elemento rilevante ai fini dell'esposizione a campo magnetico.</p> <p>Infine, si osserva che pur non comparando in maniera esplicita nella definizione, l'area di indagine/studio ha un ruolo rilevante nella determinazione dell'indicatore <i>Ist21</i>, poiché definisce l'area all'interno della quale sono conteggiati gli edifici. Di conseguenza anche per tale indicatore emergono gli aspetti critici rilevati al punto precedente, in merito alla discrezionalità e non chiarezza nella definizione dell'indicatore.</p> <p>I criteri di scelta e la definizione degli indicatori <i>Ist20</i> e <i>Ist21</i> risultano quindi non chiaramente esplicitati.</p>  <p>Figura 1, Allegato I dei RPA 2019 e 2020, pag. 166</p> <p>Si ritiene perciò necessario che per l'indicatore <i>Ist20</i> sia esplicitata la definizione della superficie <i>SCEM</i>, che oltre a valutare gli edifici esistenti deve tener conto - per coerenza con le finalità dell'indicatore stesso - delle aree edificabili.</p> <p>Riguardo l'indicatore <i>Ist21</i> si ritiene necessario che sia chiarita la definizione della lunghezza <i>L</i>, motivata la scelta attuale del valore 0,7 per il peso <i>p1</i>, e ne sia valutata una definizione più articolata che tenga conto della distanza dell'edificio dall'infrastruttura.</p> <p>Infine si suggerisce che, per verificare l'efficacia operativa degli indicatori <i>Ist20</i> e <i>Ist21</i>, siano introdotti nel RA esempi del loro uso, relativi a situazioni esistenti o ad azioni previste nel Piano.</p> <p>5. indicare criteri e dati di ingresso del modello di</p>
--	--	--	--	---

				<p><i>calcolo utilizzato per definire l'ampiezza massima della distanza di prima approssimazione di un elettrodotto a 380 kV doppia terna, come da DM 29/05/2008, specificando che tale ampiezza e la massima possibile per ogni elettrodotto a 380 kV doppia terna</i></p> <p>Anche nei RPA del PdS 2019 e del PdS 2020 non è fornita alcuna informazione riguardo al modello di calcolo utilizzato per definire la DPA di un elettrodotto a 380 kV in doppia terna non ottimizzata, né viene dichiarato che questa rappresenti la peggiore condizione d'impatto possibile.</p> <p>Appare opportuno in questa sede ribadire, per la trasparenza dell'analisi condotta, la necessità che TERNA fornisca tutti i dati utilizzati nel calcolo della fascia di rispetto di un elettrodotto a 380 kV in doppia terna, chiarendo i motivi per cui la stessa sia da considerare la condizione peggiore (sulla base dei tipi di sostegno delle configurazioni esistenti e/o di progetto).</p> <p>All'interno dei RPA del PdS 2019 e del PdS 2020 non sono presenti elementi di chiarezza riguardo criteri e dati di ingresso del modello di calcolo utilizzato per definire l'ampiezza massima della distanza di prima approssimazione di un elettrodotto a 380 kV doppia terna.</p> <p><i>6. prevedere una periodicità annuale per la produzione dei Rapporti di Monitoraggio dei PdS, aggiornati con i nuovi indicatori, da inviare alle amministrazioni competenti e ad ARPAT TERNA</i></p> <p>sostiene che oggetto della VAS, che ha inizio con la consultazione del RPA, sono le nuove esigenze di sviluppo della RTN, mentre ciò che è relativo all'avanzamento degli interventi proposti nelle passate annualità dei PdS viene trattato nei Rapporti di Monitoraggio VAS.</p> <p>Invece l'Agenzia ritiene che il contenuto dei Rapporti di Monitoraggio sia elemento sostanziale per valutare sotto l'aspetto ambientale i possibili indirizzi di pianificazione. Da questo discende la necessità che detti Rapporti siano messi a disposizione, aggiornati, alle autorità ed ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (tra cui TERNA ricomprende anche le ARPA, rif. Paragrafo 2.4 dei RPA del PdS 2019 e del PdS 2020). Nonostante sia stato in più occasioni richiesto l'invio dei Rapporti di monitoraggio aggiornati - anche in occasione del già citato incontro tecnico del 17/7/2019 - nei RPA del PdS 2019 e del PdS 2020 non è indicato con quale modalità e a quali soggetti competenti il Rapporto sia inviato.</p> <p>All'interno dei RPA del PdS 2019 e del PdS 2020 non sono presenti elementi di chiarezza riguardo l'invio alle Amministrazioni competenti e ad ARPAT dei Rapporti di Monitoraggio dei PdS,</p>
--	--	--	--	--

			<p>aggiornati con i nuovi indicatori. Vista l'importanza dei Rapporti di Monitoraggio per le VAS dei PdS successivi, e precisato che non sono mai stati inviati formalmente a questa Agenzia né risultano pubblicati sul sito dell'Autorità Competente (MATTM) o dell'Autorità Procedente (MISE) come peraltro stabilito dalla normativa vigente (art. 18 del D.Lgs. 152/2006), si ribadisce la necessità che TERNA e il MATTM chiariscano il suddetto flusso informativo, anche ai fini della certezza e chiarezza sulla documentazione su cui si è chiamati ad esprimersi quali Soggetti Competenti in materia Ambientale.</p> <p><i>7. analizzare le criticità ambientali esistenti segnalate dalle amministrazioni competenti e da ARPAT, prevedendo adeguate modalità di intervento</i> Per criticità ambientali si intendono le situazioni in cui presso i recettori prossimi alle infrastrutture elettriche sono stati rilevati da ARPAT, nel corso dell'attività di controllo di competenza, livelli di induzione magnetica elevati, seppur inferiori al valore di attenzione di 10 microTesla definito dal D.P.C.M. 8/7/2003. Anche nei PdS 2019 e PdS 2020 e nei relativi RPA non risulta alcun riferimento alla risoluzione delle criticità ambientali attualmente esistenti nel territorio della Regione Toscana.</p> <p>La documentazione si limita ad analizzare la necessità di intervento per rinforzare le sezioni critiche, ridurre o rimuovere i vincoli che condizionano e condizioneranno il funzionamento di impianti di generazione nuovi ed esistenti. Si ritiene invece che il PdS abbia come obiettivo, oltre a quello di rendere più efficiente la rete di distribuzione, anche quello di ridurre l'esposizione della popolazione ai campi magnetici prodotti dalle linee, come indicato dall'obiettivo generale OAG5 «ridurre i livelli di esposizione ai CEM» dichiarato nei RPA. Pertanto è necessario che nella redazione del RA di VAS sia affrontata tale problematica, ponendo attenzione alle criticità ambientali di cui TERNA è a conoscenza, direttamente o perché segnalate dagli Enti di controllo per gli impianti esistenti, e programmando adeguate modalità di intervento.</p> <p>I RPA del PdS 2019 e del PdS 2020 non prevedono l'introduzione nel RA di adeguate modalità di intervento per gestire le criticità esistenti segnalate dalle Amministrazioni competenti e da ARPAT.</p> <p>CONCLUSIONI La documentazione esaminata, costituita dal RPA del PdS 2019 e dal RPA del PdS 2020, risulta sostanzialmente identica a quella prodotta nel procedimento di VAS del "Piano di Sviluppo della Rete</p>
--	--	--	--

				<p>Elettrica di Trasmissione Nazionale 2018”, lasciando quindi sostanzialmente aperte le questioni ambientali significative già segnalate da ARPAT in occasione dell’esame del RPA relativo al PdS 2018.</p> <p>Sulla base dell’analisi della documentazione sopra riportata, si propongono per la redazione da parte di TERNA S.p.A. del Rapporto Ambientale del “Piano di sviluppo della rete elettrica nazionale 2019” e del Rapporto Ambientale del “Piano di sviluppo della rete elettrica nazionale 2020” le seguenti</p> <p style="text-align: center;">Osservazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sia riportato l’elenco dei tratti di linea e delle stazioni elettriche in cui saranno applicate le azioni gestionali, indicando in dettaglio in che cosa consista l’azione stessa, in particolare se implichi aumento di carico di corrente; 2. sia definito uno specifico indicatore per valutare la variazione dell’esposizione della popolazione a seguito di azioni gestionali di efficientamento e potenziamento che implicino un aumento del carico di corrente delle linee/stazioni esistenti, in particolare per le linee ex-RFI; 3. sia inserito nel RA un capitolo sull’esposizione della popolazione al campo magnetico, in cui siano riportate - sulla base degli indicatori adottati - le variazioni attese in seguito alle azioni, sia gestionali che operative, previste nel Piano; 4. siano esplicitati i criteri che hanno portato alla scelta dell’ampiezza dell’area di studio; 5. sia chiarita la definizione e il significato di <i>SCEM</i> per l’indicatore <i>Ist20</i>; 6. per l’indicatore <i>Ist21</i> sia chiarita la definizione della lunghezza <i>L</i>, sia motivata la scelta attuale del valore <i>0,7</i> per il peso <i>pI</i> e ne sia perfezionata la definizione tenendo conto della distanza dell’edificio dall’infrastruttura; 7. siano indicati i criteri e i dati di ingresso del modello di calcolo utilizzato per definire l’ampiezza massima della distanza di prima approssimazione di un elettrodotto a 380 kV doppia terna, come da D.M. 29/5/2008, e contestuale dichiarazione che tale ampiezza è la massima possibile per ogni elettrodotto a 380 kV doppia terna; 8. sia prevista una periodicità annuale per la produzione dei Rapporti di Monitoraggio dei PdS, aggiornati con i nuovi indicatori, da inviare a cura di TERNA alle Amministrazioni competenti e ad ARPAT. E’ in ogni caso opportuno un chiarimento, da parte di TERNA e del MATTM, circa il flusso informativo relativo, anche ai fini della certezza e chiarezza sulla documentazione su cui si è chiamati ad esprimersi quali Soggetti Competenti in materia Ambientale; 9. siano analizzate le criticità ambientali esistenti
--	--	--	--	---

				<p>segnalate dalle Amministrazioni competenti e da ARPAT, prevedendo adeguate modalità di intervento.</p> <p>Infine, in relazione al contenuto del RPA stesso, si ritiene necessario che TERNA riporti nel RPA l'indicazione di quali siano gli interventi previsti dal PdS cui si riferisce. Infatti che questa informazione è essenziale per rendere concrete le considerazioni di impatto ambientale contenute nel documento: il RPA deve consentire ai soggetti interessati di presentare osservazioni puntuali affinché la redazione del RA risulti adeguata a descrivere tale impatto, e l'elemento essenziale perché questo sia possibile è che gli interventi previsti siano riportati nel RPA stesso.</p>
12	ARPA Toscana	MATTM/2020/346 96	14/05/2020	<i>Vedere osservazione 11</i>
13	Regione Friuli Venezia Giulia	MATTM/2020/348 13	14/05/2020	<p>2019</p> <p>Rispetto alla struttura molto articolata del Piano, la prima considerazione generale che emerge dall'esame del Rapporto preliminare è che questo documento si configura poco relazionato e contestualizzato agli interventi di previsione, in quanto si limita a riproporre fondamentalmente solo il processo metodologico utilizzato nella procedura di valutazione ambientale strategica.</p> <p>Come illustrato nella sezione 3.3 "I contenuti del RPA e RA da normativa" anche gli elementi dell'Allegato VI del D.Lgs 152/2006 figurano trattati in modo parziale come pure la descrizione dei contenuti del PdS 2019. Il RPA di fatto ha scelto in questa sede di illustrare un approccio più metodologico che contenutistico, schematizzato sulla tipologia generalizzata di azioni gestionali e operative, già proposte nei precedenti Piani, e pressoché identica a quella del PdS 2020.</p> <p>Di fatto il RAP non presenta la localizzazione delle azioni previste dal Piano annuale sul territorio nazionale né tanto meno regionale. La mancanza di una contestualizzazione anche approssimativa degli interventi e della loro consistenza non permette di valutare correttamente le possibili ricadute degli effetti esercitati dal Piano, rendendo poco costruttivo il confronto in questa fase di scoping.</p> <p>Dal sito web di Terna appare già consultabile la documentazione di Piano e i relativi interventi, ma questi non sono stati trattati anche in modo preliminare e sintetico nel documento VAS trasmesso.</p> <p>Da questa lettura parrebbe che il PdS 2019 coinvolga anche la Regione Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la distribuzione territoriale delle criticità dell'Area Nord est essendo segnalato uno squilibrio di tensioni sul nodo di Redipuglia a 400 KV. - gli investimenti previsti dall'avanzamento dei

				<p>principali interventi del PdS 2018 con l'interconnessione tra Italia Slovenia (intervento 200-I Incremento della capacità di interconnessione con la Slovenia)</p> <p>- gli investimenti previsti per i nuovi interventi con la risoluzione dell'antenna utente Ferriere Nord.</p> <p>Per tali previsioni si chiede un maggior grado di approfondimento sulle tipologie degli interventi previsti per la realizzazione delle opere, da sviluppare in sede di VAS, ritenendo di dover riservare le proprie considerazioni ambientali, in quella sede, solo dopo aver acquisito le informazioni di maggior dettaglio su tali argomenti.</p> <p>Si invita a questo proposito a considerare la necessità di integrare in futuro i documenti del RAP inserendo già nella prima fase di consultazione una sezione specifica che illustri, anche solo schematicamente, i nuovi interventi strutturali previsti assieme alle eventuali variazioni, modifiche ed integrazioni introdotte dal Piano di sviluppo. Tali interventi dovranno inoltre essere contestualizzati nelle rispettive aree territoriali.</p> <p>In tale sezione sarebbe opportuno illustrare anche il bilancio sulle differenze, risultanze e criticità riscontrate dal precedente Pds annuale.</p> <p>In via generale ai fini della salvaguardia ambientale e del contenimento della frammentazione degli habitat naturali e seminaturali, si invita ad analizzare, la loro presenza con un'adeguata analisi e delle alternative, tenendo in considerazione tutti i piani e gli strumenti di tutela e miglioramento della biodiversità.</p> <p>A tal proposito, in questa sede si sottolinea, in particolare l'importanza di preservare la funzionalità ecologica, della Rete ecologica regionale RER istituita con il Piano paesaggistico della Regione FVG approvato con DPR n 111 del 24 aprile 2018.</p> <p>Un tanto anche in considerazione al fatto che nella Vas in argomento le scelte strategiche non hanno una localizzazione definita, mentre la valutazione di incidenza si concentra sui singoli Siti Natura 2000, richiedendo uno studio e una rappresentazione del sito specifica.</p> <p>Terna propone di seguire le indicazioni fornite dal MATTM, valutando le possibili interferenze, che le azioni potrebbero potenzialmente generare su ciascuna Macrocategoria di habitat indagata. Come già segnalato per i PdS delle passate annualità, si è dell'opinione che nella valutazione di incidenza oltre a valutare il sopraccitato aspetto, debbano essere valutate anche le interferenze con le specie avifaunistiche tutelate dalla Direttiva 2009/147/CE e le misure di mitigazione che verranno adottate per limitare gli impatti.</p> <p>Si evidenzia infine, che gli ambiti tutelati a scala regionale, oltre a Zone speciali di conservazione (ZSC</p>
--	--	--	--	--

				<p>ex SIC), Zone di Protezione speciale (ZPS), Parchi e Riserve regionali di cui alla LR 42/96 (Norme in materia di parchi e riserve regionali), comprendono anche biotopi (sempre tutelati dalla LR 42/96) e prati stabili di cui alla LR 9/2005 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili regionali).</p> <p>Si rileva un tanto anche per quanto riguarda il calcolo degli indicatori di sostenibilità ambientale nel caso di interventi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia nella scheda dell'indicatore "<i>Tutela aree di pregio per la biodiversità –Ist 01</i>" nel calcolo della superficie di aree protette dovrebbero essere considerati anche gli eventuali biotopi o prati stabili di cui sopra.</p> <p>In particolare nell'ipotesi di intervento di interconnessione con la Slovenia, non essendo attualmente nota la consistenza e tipologia degli interventi previsti per l'incremento della capacità di interconnessione, si evidenzia la necessità di effettuare per questa azione un'indagine ambientale accurata in sede di VAS per l'importanza e la fragilità geomorfologica e ambientale che caratterizza i territori carsici attraversati.</p> <p>L'area carsica oltre a presentare molti beni paesaggistici di varia natura, è costituita da estese aree di Siti Natura 2000 che presentano habitat di interesse comunitario e habitat prioritari.</p> <p>Queste zone oltre alla loro fondamentale importanza per la fauna e flora sono caratterizzate per gli aspetti di rari fenomeni geomorfologici e la presenza di geositi, un delicato sistema di acque sotterranee, e dei borghi rurali di pregio.</p> <p>In vista dei possibili interventi per l'incremento della capacità di interconnessione con la Slovenia si ritiene pertanto che le peculiarità di questi territori vada indagata non solo negli aspetti epigei ma anche in quelli ipogei in particolar modo se si prevedano interventi di cavizzazione interrati.</p> <p>Si chiede per tal motivo di illustrare in dettaglio tutti gli interventi che si intendono realizzare per l'interconnessione, definendo la localizzazione del tracciato in modo da esaminare le eventuali interferenze ambientali, paesaggistiche e antropiche.</p> <p>Non va per queste ultime trascurato l'aspetto relativo alla variazione all'esposizione ai campi elettromagnetici di eventuali centri abitati attraversati, che in tal caso dovrà essere opportunamente argomentata anche sugli eventuali rischi della salute della popolazione per verificare se gli effetti possano costituire un elemento peggiorativo rispetto alla situazione preesistente.</p>
14	Regione Veneto	MATTM/2020/353 36	15/05/2020	<p>2019</p> <p>In fase di elaborazione del Rapporto Ambientale, oltre ad approfondire le tematiche già trattate nel RPA, nello specifico secondo quanto evidenziato nell'apposito capitolo "Indicazioni sulla metodologia del successivo</p>

				<p>RA", dovrà essere puntualmente sviluppata l'analisi di coerenza interna ed esterna, l'analisi delle alternative del Piano, la caratterizzazione ambientale, l'analisi degli effetti ambientali, le indicazioni delle misure di contenimento e/o mitigazione, l'analisi degli esiti del precedente monitoraggio VAS e il Piano di monitoraggio. Inoltre, dovrà essere considerato e sviluppato, per ciascun tema ambientale, un adeguato focus valutativo sul contesto territoriale locale della Regione del Veneto, anche con l'ausilio di cartografie dedicate, al fine di evidenziare l'eventuale presenza di peculiari caratteristiche o situazioni di conflittualità o criticità ambientali e territoriali locali, limitanti e/o ostative all'utilizzo/localizzazione delle puntuali azioni e interventi del PdS; anche, e soprattutto, in considerazione peculiari caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico - culturali della Regione del Veneto.</p> <p>L'analisi di coerenza, come peraltro evidenziato nel RPA esaminato, dovrà considerare anche gli obiettivi ambientali derivanti dai piani e programmi di rango e livello regionale, al fine di una puntuale valutazione ambientale del Piano con le realtà territoriali regionali. Nel Rapporto Ambientale si dovrà quindi procedere a una verifica delle interazioni tra gli obiettivi di protezione ambientale selezionati e gli obiettivi e le azioni proposti dal PdS 2019, con riferimento agli strumenti di pianificazione e di settore vigenti a livello territoriale regionale, al fine di consentire l'identificazione delle eventuali, ove necessarie, azioni finalizzate a mitigare o compensare gli effetti delle pressioni ambientali derivanti dall'attuazione delle previsioni finalizzate all'attuazione degli obiettivi del Piano, sul contesto territoriale regionale.</p> <p>Si ricorda inoltre come Terna, oltre a sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica il Piano di Sviluppo (PdS) 2019, sottopone a Valutazione di Impatto Ambientale i propri progetti, degli interventi previsti dal Piano nell'ambito del procedimento unico, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e quindi, in considerazione del dettaglio progettuale, in tale sede potranno essere meglio definite anche eventuali azioni di miglioramento/mitigazione ambientale.</p> <p>A tal proposito, risulta quindi fondamentale che l'articolazione del RA, così come proposta nel RPA, consideri le peculiari caratteristiche del territorio della Regione del Veneto per ciascuna azione, intervento, direttamente ivi ricadente o potenzialmente in grado di riverberare i propri effetti sul territorio regionale.</p>
15	Regione Toscana	MATTM/2020/37783	22/05/2020	Lettera di trasmissione
16	Provincia Autonoma di Trento	MATTM/2020/37832	22/05/2020	2019-2020 Si prende atto che in questa fase Terna non ha ancora individuato le aree interessate dalle azioni operative,

				<p>rinviano l'approfondimento ai successivi passaggi dell'iter pianificatorio. Di conseguenza i contenuti dei documenti in consultazione si concentrano principalmente sulla descrizione della metodologia proposta per le valutazioni che saranno trattate nei Rapporti Ambientali.</p> <p>Al riguardo non si esprimono particolari osservazioni ma si rinvia alle successive fasi di consultazione per eventuali contributi, in particolar modo qualora fossero individuati interventi operativi interessanti il territorio della Provincia di Trento.</p>
17	ARPA Basilicata	MATTM/2020/37607	22/05/2020	<p>2019-2020</p> <p>Vengono riportate le osservazioni al PdS 2019 e, di seguito, quelle al PdS 2020, con gli stessi contenuti</p> <p>Considerazioni generali ARPAB sui contenuti del RPA dei PdS futuri</p> <p>Con approccio analogo a quello adottato per il RPA relativo al PdS 2018, nel Rapporto Preliminare Ambientale PdS sono state indicate soltanto le tipologie di azioni associate ai PdS e non la localizzazione e relative specifiche tecniche, che saranno dettagliate nel RA.</p> <p>Si evidenzia che il lavoro congiunto tra Terna e l'Autorità competente ha riguardato preliminarmente l'esame dell'evoluzione delle metodiche della VAS dei Piani di Sviluppo come strumento per la pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale dalle prime applicazioni ad oggi.</p> <p>Pertanto, la proposta metodologica prevede di distinguere l'analisi e la stima delle implicazioni ambientali proprie della VAS da quelle più puntuali e specifiche attinenti alla valutazione degli impatti delle singole opere VIA. Tale proposta metodologica è unitaria per l'intero processo: ha inizio con le prime fasi delle consultazioni e, passando per la valutazione, termina con il monitoraggio. Il lavoro, pertanto, mira a fornire le informazioni più appropriate per la valutazione nel suo complesso, mediante successivi approfondimenti consoni alla fase del processo in cui ci si trova.</p> <p>A tal proposito viene sottolineato che nel successivo Rapporto Ambientale, oltre ad una serie di allegati strutturanti il lavoro, sarà associato un annesso che fornirà, attraverso l'applicazione della già condivisa "metodologia dei criteri ERPA", delle prime elaborazioni che saranno utili per la successiva concertazione, nella ricerca e nella proposta di ipotesi localizzative sostenibili (in termini di corridoi) per i nuovi elementi infrastrutturali. L'obiettivo dell'annesso è quindi quello di illustrare le alternative dei corridoi, per quanto concerne la realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali lineari (elettrodotti) e le alternative di localizzazione per quanto riguarda la realizzazione di nuovi elementi infrastrutturali puntuali (stazioni elettriche), ottenute implementando i criteri ERPA al fine di un inserimento sostenibile nel</p>

			<p>territorio delle nuove azioni operative.</p> <p>Nel documento si rileva, tra l'altro, che la metodologia dei criteri ERPA è stata recentemente apprezzata dal MATTM allo scopo di individuare delle ipotesi localizzative sostenibili, in termini di corridoi, alla luce del contesto territoriale/ambientale/paesaggistico in cui si colloca la specifica esigenza. Pur tuttavia si osserva che nel documento non si riporta una descrizione, anche sintetica e adeguata al rango del RPA, di detta metodologia.</p> <p>Come ulteriore considerazione generale in merito ai contenuti e al livello di approfondimento del RPA dei PdS, rispetto a quanto indicato a pag 34 sarebbe opportuno affrontare anche a livello di RPA e non solo di RA i seguenti aspetti:</p> <p>b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;</p> <p>c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate.</p> <p>In virtù dello scopo del RPA che è quello di <i>"[...] fornire informazioni sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano per consentire di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, si ritiene importante che gli aspetti sopradescritti siano contemplati, con il livello di dettaglio consono al RPA, proprio al fine di poter inquadrare la cornice entro cui in sede di RA tali aspetti saranno dettagliati.</i></p> <p>A latere, in merito alla disamina degli atti pianificatori delle singole regioni coinvolte nel PdS, si segnala che nella tabella di pag. 73, che riporta i Piani regionali di Tutela e relativo stato approvativo, il documento della Regione Basilicata citato, D.G.R. n. 1888 del 21 dicembre 2008, a quanto risulta è stato adottato ma non ancora approvato. In materia di rifiuti e bonifica, con riferimento a quanto riportato a pag. 77, si segnala che la Regione Basilicata con Legge Regionale 16 novembre 2018, n. 35 ha provveduto al riordino normativo in materia di gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e difesa dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto.</p> <p>Osservazioni ARPAB sui contenuti del RA</p> <p>Si ritiene opportuno che nel RA vengano specificate le criticità di ciascun elemento soggetto ad azioni di funzionalizzazione e le conseguenze della relativa variazione effettuata.</p> <p>In riferimento alle Azioni di demolizione, nel RPA viene data una valenza positiva all'effetto "occupazione del suolo" poiché si ridurrà l'occupazione di suolo naturale.</p> <p>Si ritiene opportuno che per connotarne l'effettiva valenza positiva tali azioni, chiamate più propriamente "di demolizione e ripristino", contemplino le necessarie azioni di ripristino delle condizioni</p>
--	--	--	---

				<p>ambientali “ante-operam” a valle delle demolizioni. Preso atto che a livello di VAS del Piano è possibile indicare le tipologie di misure di mitigazione rinviando alla fase di VIA “le valutazioni per la mitigazione relativa alla realizzazione di interventi di sviluppo, che necessitano del dettaglio proprio della fase progettuale e della valutazione puntuale degli impatti stessi, determinati dalle azioni di progetto”, si ritiene opportuno che rispetto a quanto riportato a pag 99 siano sempre tenute distinte le azioni di mitigazione rispetto alle misure compensative volte a risarcire/riequilibrare eventuali impatti ambientali residui.</p> <p>Per quanto riportato al paragrafo “9.4 Caratterizzazione ambientale” di pag 112 si conferma l’osservazione relativa all’opportunità di adottare un quadro di caratterizzazione ambientale anche a livello di Rapporto Ambientale Preliminare - auspicabilmente almeno per i futuri PdS.</p> <p>Con riferimento al paragrafo “9.8.5.3 Il monitoraggio ambientale PdS specifico” (pagg. 129-132), pur condividendo che, data la complessità delle casistiche possibili, per taluni obiettivi di promozione si è scelto di non fornire una stima numerica, ma di fornire unicamente una valutazione qualitativa del livello di raggiungimento dell’obiettivo, si considera che la scelta della scala di giudizio espressa con i giudizi da “promozione massima” fino a “promozione scarsa”, possa risultare forviante. Pertanto, atteso che il termine “promozione” ha un significato positivo, per evitare interpretazioni improprie sembrerebbe più appropriato adottare una scala di giudizi che vada dal giudizio “massimo” al giudizio “scarso”, evitando di ripetere nel livello di raggiungimento dell’obiettivo il termine promozione.</p> <p>Giudizio</p> <p>In riferimento all’Allegato I del Rapporto Preliminare Ambientale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in riferimento all'Indicatore Ist01 - Tutela delle aree di pregio per la biodiversità - bisogna dare lo stesso valore ai coefficienti P1 e P2 che vengono associati alle superfici S1 ed S2, indicative rispettivamente di aree naturali protette istituite a livello locale, nazionale e/o comunitarie disciplinate da normativa sovraordinata, e di aree naturali con importante funzione ecologica istituite a livello nazionale; - in riferimento all'Indicatore Ist05 - Tutela aree agricole di pregio – è opportuno inserire un indice che consideri il consumo del suolo agricolo in generale e non riferito solamente alle aree agricole di pregio; - in riferimento all'Indicatore Ist11 - Tutela delle aree di grande fruizione per interesse naturalistico, paesaggistico e culturale - nel calcolo del parametro Sf, indicativo delle aree a fruizione turistica e di notevole interesse pubblico, è opportuno considerare
--	--	--	--	--

				<p>anche i territori previsti dall' art. 142 comma 1 lettera m);</p> <ul style="list-style-type: none"> - in riferimento all'Indicatore Ist15 – Tutela delle aree ad alta percettività visuale – la pv indica l'area relativa ai corsi d'acqua e la relativa fascia presenti nell'area di indagine. Si ritiene opportuno aggiungere i territori contermini ai laghi e di allargare il buffer dalle sponde a 100 m; - in riferimento all'Indicatore Ist16 - Riduzione dell'interferenza con aree a pericolosità idrogeologica – si ritiene opportuno inserire un indicatore che consideri anche le aree con il rischio medio per le frane, nelle quali può comunque essere problematico il posizionamento dei sostegni; - si ritiene opportuno che sia inserito un indicatore in riferimento alle aree a rischio.
18	ARPA - Friuli Venezia Giulia	MATTM/2020/38379	26/05/2020	<p>2019</p> <p>Tenuto conto che il Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale (di seguito PdS) viene predisposto annualmente ai sensi del D.M. 25/04/2005 e sue modifiche ed integrazioni (Concessione, come modificata ed aggiornata con Decreto del MiSE 15 dicembre 2010) e dell'art. 36 del D.Lgs. 93/2011, che prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno il Gestore di rete sottoponga per l'approvazione al MiSE il documento di Piano contenente le linee di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN);</p> <p>Considerato che il RPA del PdS2019 nell'impostazione e nei contenuti ripropone quanto già riportato nel precedente RPA del PdS2018 sul quale la scrivente Agenzia si è già espressa (vedasi parere ns. prot. n. 26051/2018);</p> <p>Preso atto di quanto riportato nell'Allegato I al Rapporto Ambientale del PdS2018 in riscontro alle osservazioni sul RPA del PdS2018 fatte dagli SCA datato giugno 2019;</p> <p>Tenuto conto di quanto riportato nel parere n. 3206 del 06/12/2019 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale riguardo al percorso che accompagna la redazione e approvazione del PdS in termini di VAS “considerato e valutato che detto percorso prevede la redazione e la presentazione del RPA del PdS dell'anno successivo a quello in corso entro il periodo autunnale per poter chiudere lo stesso entro l'anno antecedente la pianificazione della rete e quindi attivare la consultazione con il RA e la proposta di PdS non appena il CdA di Terna ha adottato il Piano stesso ovvero entro il mese di gennaio dell'anno di pianificazione e quindi poter essere coerenti con le necessità di pervenire ad un parere motivato e alla redazione della successiva Dichiarazione di Sintesi entro l'anno di pianificazione in modo tale che l'Autorità procedente possa approvare il piano entro l'anno di riferimento”;</p> <p>Constatato che il PdS Edizione 2019 risulta essere già stato redatto (vedasi https://www.terna.it/it/sistema-</p>

			<p>elettrico/rete/piano-sviluppo-rete/archivio-piani-sviluppo);</p> <p>Si reputa poco efficace lo scoping di un piano essenzialmente già definito in tutti i suoi aspetti e peraltro afferente ad un'annualità già conclusa. Ad ogni modo si formulano le osservazioni di seguito riportate da includersi nel Rapporto Ambientale (d'ora innanzi RA), il quale dovrebbe accompagnare l'intero processo di elaborazione e approvazione di un piano e interagire con lo stesso.</p> <p>Data la natura esclusivamente strategica e metodologica che Terna ha voluto dare al RPA, pur ritenendo in generale coerente lo schema di valutazione per tipologie proposto, si ritiene che l'assenza di informazioni sui nuovi interventi e soprattutto sui territori potenzialmente coinvolti, limiti fortemente il contributo che la scrivente Agenzia può fornire in merito. Considerato che i possibili effetti dell'attuazione di un piano sul territorio dipendono e variano a seconda delle specifiche caratteristiche dell'ambito territoriale interessato si ritiene che una generica descrizione di tipologie di azioni e di effetti, avulsa dalla collocazione territoriale degli interventi, non consenta all'Agenzia, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, di adempiere in maniera adeguata/efficace a quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (ex art. 5, comma 1, lettera s) e di contribuire quindi a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel RA in riferimento allo specifico territorio di competenza, limitando pertanto il contributo a osservazioni di carattere molto generale.</p> <p>Stante la complessità della documentazione di piano, che risulta articolata in più elaborati (Piano di sviluppo, stato di avanzamento annualità precedenti, sintesi tabellare degli interventi, relazioni di monitoraggio anni precedenti), si reputa indispensabile che il futuro RA si presenti come una sintesi strutturata delle diverse informazioni contenute nei singoli elaborati. Un tanto al fine di poter disporre di un quadro complessivo ed esaustivo degli interventi che s'intende realizzare e dei territori interferiti.</p> <p>Riguardo agli interventi che potrebbero interessare il territorio del Friuli Venezia Giulia, secondo quanto riportato nel PdS 2019 vi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intervento 250-P "Riassetto rete Caneva Riassetto rete alta tensione e superamento delle derivazioni rigide presenti nell'aria" (vedasi pag. 30 capitolo relativo "Sviluppi Rete sinergici con Rete ex-RFI"), già presente nei precedenti PdS (vedasi parere ARPA-FVG prot. n. 29951/2019 con richiesta di chiarimenti sull'opera in progetto e sul territorio interessato dal riassetto della linea), e a pag. 153 Sviluppo produzione da FER - Interventi su rete di trasmissione in AT (Area Nord-Est); - l'intervento 256-N "Risoluzione antenna utente
--	--	--	---

				<p>Ferriere Nord”;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il progetto di interconnessione tra Italia e Slovenia (Salgareda e Divača); <p>ai quali si aggiungono diversi progetti di interconnessione pianificati e sviluppati su iniziative private (Redipuglia-Vrtojba, Somplago-Wurmlach, Dekani-Zaule).</p> <p>Vengono inoltre evidenziate delle criticità sulle porzioni di rete a 220 kV tra Udine e Pordenone e sul nodo di Redipuglia, sul quale confluiscono i flussi di potenza provenienti dalla frontiera Slovena, per la risoluzione delle quali andrebbero esplicitate le modalità di gestione e/o di intervento fornendo maggiori precisazioni, anche planimetriche, sugli interventi in progetto.</p> <p>Non trovando una trattazione organica con i vari scenari già definiti e in previsione, per quel che riguarda soprattutto la gestione delle connessioni con la Slovenia e più in generale sul tema delle interconnessioni con l'estero (e che potrebbe coinvolgere anche il collegamento con l'Austria ed il nodo di Planais), risulta difficoltoso avere una visione sulle possibili ricadute a livello ambientale sul territorio regionale. Si chiede pertanto che la documentazione di VAS includa uno specifico capitolo dedicato al Friuli Venezia Giulia e alle interconnessioni con l'estero, coerentemente a quanto sopra osservato.</p> <p>Premesso un tanto nella predisposizione del successivo RA si raccomanda di riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le risultanze dei monitoraggi dei piani delle annualità precedenti, in accordo con quanto previsto al c. 4 art. 18 del T.U.A. (“Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono [...] comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione”); - una sintesi dello “stato di Avanzamento Piani di Sviluppo Precedenti” che possa fornire un quadro chiaro ed esaustivo degli interventi di sviluppo già inclusi e valutati nei Piani precedenti ma che hanno effetti anche sull'annualità 2019; - una chiara esplicitazione dei singoli interventi (nuovi interventi o modifiche/implementazione di interventi programmati nella annualità precedenti) riferiti all'annualità 2019 e della loro localizzazione; - una valutazione approfondita dei potenziali effetti di ogni singolo intervento, stimati sia a livello di intervento che cumulativi, tenendo in debita considerazione tutti gli interventi che agiscono sul singolo territorio, siano essi di nuova realizzazione, o derivanti da programmazioni passate ma ancora in fase attuativa/realizzativa, o relativi a progetti di interconnessione merchant-line e delle Connessioni di Utenti di consumo. Pur prendendo atto che questi sono delle iniziative sviluppate da privati e “non rientrano pertanto tra le attività di sviluppo della
--	--	--	--	---

				<p>RTN pianificate da Terna” (vedasi Allegato I al RA del PdS2018) non si condivide la loro esclusione a priori dalla valutazione complessiva degli effetti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la descrizione delle possibili azioni di riduzione e mitigazione degli effetti prodotti sia in ambiente marino che terrestre. <p>Solo in tal modo risulterà possibile comprendere quali siano gli aspetti ambientali e le criticità degli areali interferiti, sia direttamente che indirettamente dalle azioni di piano, ed esprimere le considerazioni in merito agli ambiti territoriali di competenza.</p> <p>In merito alle aree di tutela ambientale si segnala che nel Friuli Venezia Giulia andranno considerate, oltre ai parchi e riserve naturali regionali, ai siti Natura2000 (ZSC, SIC, ZPS e pSIC), alle IBA (Important Bird Areas) e alle Zone umide di importanza internazionale definite dalla Convenzione di Ramsar, anche le Aree di Rilevante interesse ambientale (ex art. 5 L.R. 43/1996 ss.mm.ii.), i Biotopi (ex art. 4 L.R. 43/1996 ss.mm.ii.) e i prati stabili (ex L.R. 9/2005 ss.mm.ii.). Per il calcolo dell’indicatore territoriale Ist01 “Tutela delle aree di pregio per la biodiversità” andranno pertanto computate tutte le aree di tutela ambientale.</p> <p>Per quanto concerne l’indicatore Ist04 “Tutela delle reti ecologiche” si segnala che il Piano Paesaggistico Regionale (approvato con D.P.R. del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres) ha istituito la Rete ecologica regionale (RER) del Friuli Venezia Giulia (http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA21/#id9).</p> <p>Riguardo ai dati utili a definire il contesto ambientale all’interno del RA si segnalano quelli relativi al consumo di suolo contenuti nel Report SNPA n. 8/2019 “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2019” (http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo/i-dati-sul-consumo-di-suolo).</p> <p>Al fine di rendere più concreto ed efficace il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale nella fase di scoping, si raccomanda infine che nei futuri RPA vengano sempre inserite informazioni, quantomeno di massima, riguardo agli interventi proposti (nuovi interventi o modifiche/implementazione di interventi programmati nella annualità precedenti) e agli areali interferiti, come d’altronde fatto per i PdS antecedenti all’annualità 2018, e segnalata la loro eventuale interazione con altri interventi di infrastrutturazione (piani, programmi, progetti) in atto sui medesimi territori. Pare inoltre opportuno vengano trasmessi, oltre al RPA, anche i documenti di piano qualora disponibili.</p>
19	ARPA FVG	MATTM/	26/05/2020	Vedere osservazione 18

		2020/383 79		
20	Regione Abruzzo	MATTM- 2020- 0038867	27/05/2020	<p>2019</p> <p>L'impostazione del PdS 2019 è quella che consente di definire gli interventi di sviluppo da proporre nel Piano, per rispondere alle esigenze che si manifestano mediante l'analisi dello stato del sistema elettrico, l'evoluzione e la distribuzione dei consumi e l'evoluzione della produzione di energia elettrica negli scenari previsti.</p> <p>Il livello di definizione delle azioni operative di Piano (interventi di funzionalizzazione, interventi di demolizione, interventi di realizzazione nuovi elementi infrastrutturali) non implica l'indicazione di corridoi infrastrutturali né di tracciati preliminari, risolvendosi nell'indicazione della necessità/volontà di intervenire all'interno di una determinata porzione territoriale, così da rispondere alle esigenze emerse ed agli obiettivi generali derivanti dagli obblighi concessori che Terna deve ottemperare.</p> <p>Nel Rapporto Preliminare, al par. 6.2.1 (Politiche di sostenibilità ambientale sovraordinate), in merito alla tematica "Biodiversità, flora e fauna", viene riportato a livello nazionale il D.M. 17/10/2007 relativo ai "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)".</p> <p>Viene inoltre riportato che i siti appartenenti alla Rete Natura 2000 potenzialmente interessati dalle azioni previste dal PdS 2019 saranno individuati in seguito alla definizione degli interventi del medesimo PdS e delle relative aree di indagine, e che di conseguenza, i relativi Piani di gestione dei siti della RN2000 pertinenti al PdS 2019 saranno utilizzati e dettagliati in fase di redazione del Rapporto Ambientale.</p> <p>In merito all'utilizzo dei Piani di Gestione che vengono citati quale strumento da utilizzare nel R.A. si suggerisce di far riferimento alle Misure Sito Specifiche che discernono dai Piani di Gestione stessi.</p> <p>I riferimenti normativi regionali, con le quali sono state approvate tali misure e che dovranno essere prese in considerazione nel R.A. sono le DGR 279/2017, DGR 492/2017, DGR 493/2017, DGR 494/2017, DGR 562/2017, DGR 477/2018, DGR 478/2018, DGR 479/2018, scaricabili dal portale del Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo (https://www.regione.abruzzo.it/content/valutazione-dincidenza-vinca).</p> <p>Nell'RP relativamente ai Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) pertinenti al PdS 2019 si riporta che questi saranno individuati successivamente alla definizione degli interventi del medesimo PdS e delle relative aree di indagine pertanto analizzati in fase di redazione del Rapporto Ambientale.</p>

				<p>Si ricorda a tal proposito, che in funzione degli interventi previsti dal PdS in ambito regionale abruzzese, di considerare anche il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA), quale stralcio del Piano di Bacino, utile nell'individuazione delle aree a rischio alluvionale e quindi, da sottoporre a misure di salvaguardia.</p> <p>In merito al monitoraggio ambientale territoriale ed, in particolare, agli indicatori di sostenibilità territoriale proposti, si suggerisce di introdurre in aggiunta agli indicatori Ist01, Ist02 Ist03, Ist04 (di natura prevalentemente quantitativa), anche un indicatore qualitativo di contesto e di contributo sullo stato ecologico dell'area di studio (a titolo di esempio un indicatore di naturalità a livello di unità fisiocratiche di paesaggio, indice di molteplicità ecologica) o che, comunque, valuti gli aspetti più qualitativi al fine di poter mettere in relazione la componente ambientale all'azioni prevista ed effettuare così la valutazione degli effetti positivi e negativi indotti in fase attuativa.</p> <p>Si ritiene, per quanto di nostra competenza, che le informazioni contenute nel Rapporto Preliminare del Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2019 siano complete ed esaustive, sia nella portata che nel livello di dettaglio; gli impatti significativi che il Piano proposto può avere sull'ambiente, rispetto a quanto previsto dall'art. 13, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono correttamente individuati, descritti e valutati.</p>
21	Regione Abruzzo	MATTM 38867	27/05/2020	Vedere osservazione 20
22	Regione Abruzzo - Dip. Territorio e Ambiente	MATTM/2020/38867	27/05/2020	Vedere osservazione 20
23	DG ECI	MATTM/2020/39438	28/05/2020	<p>2019-2020</p> <p>Nel Piano 2020, oggetto di consultazione preliminare, sono previste sia azioni di costruzione che di demolizione per l'eliminazione di elementi di rete non più funzionali a seguito della realizzazione di nuovi elementi che, secondo quanto previsto da interventi di sviluppo compresi nel Piano, possono consistere in demolizioni totali o parziali di linee e di stazioni.</p> <p>Mentre risultano ben evidenziati i riscontri positivi generati da tali azioni sull'ambiente, soprattutto in riferimento alle azioni di demolizione, in quanto consentono di restituire al territorio le sue condizioni preesistenti, non risultano riferimenti ad eventuali impatti negativi che possono essere generati dalla produzione di rifiuti speciali derivanti dall'azione di demolizione e costruzione delle infrastrutture.</p> <p>Pertanto, si suggerisce, nello sviluppo del Rapporto ambientale, di approfondire tali aspetti, quantificando la produzione di rifiuti speciali prodotta e valutando</p>

				<p>l'incidenza e l'impatto che tali quantitativi possono eventualmente possono avere sui piani regionali di gestione dei rifiuti relativamente alla categoria degli speciali.</p> <p>In merito alla nota 30960 sempre del 5 maggio e relativa al Piano di sviluppo della rete elettrica Nazionale 2019, considerato che il piano è identico a quello 2020, valgono le medesime considerazioni.</p>
24	Regione Liguria (Allegato)	ALL.1	29/05/2020	<p>2019-2020</p> <p>Inquinamento elettromagnetico:</p> <p>Come già segnalato nel contributo relativo al Piano di Sviluppo 2018 si ritiene che debba essere più approfonditamente affrontato il tema dell'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici sia in relazione allo stato attuale (elettrodotti esistenti) che rispetto alle previsioni, essendo questo uno degli aspetti ambientali fondamentali per la valutazione ambientale del Piano.</p> <p>L'indicatore Ist 20 infatti non restituisce informazioni sul livello di esposizione della popolazione ai CEM derivante da elettrodotti esistenti né dalle nuove previsioni.</p>
25	Regione Liguria (Nota di trasmissione)	MATTM/2020/40120	29/05/2020	<i>Nota di trasmissione</i>
26	Regione Piemonte	MATTM/2020/34696	16/06/2020	<p>2019-2020</p> <p>Osservazioni generali di carattere metodologico</p> <p>Nei Rapporti preliminari ambientali 2019 e 2020 è più volte sottolineato che la finalità dei medesimi, secondo la normativa vigente, è quella di “[...] fornire informazioni sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano per consentire di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale”, motivo per cui i documenti contengono l'individuazione delle tipologie di obiettivi e delle tipologie di azioni che saranno descritte nei successivi Rapporti ambientali.</p> <p>Tuttavia, anche se il Rapporto preliminare è un documento di natura principalmente metodologica, si evidenzia che mentre le versioni dei Piani di Sviluppo disponibili sul sito web di Terna S.p.A., inviate alle autorità competenti in materia energetica già prima dell'avvio della fase di specificazione di VAS, riportano alcune informazioni di dettaglio relative agli interventi previsti sul territorio regionale, i documenti in esame non entrano nel dettaglio delle implicazioni ambientali dei singoli interventi previsti sul territorio regionale e pertanto non consentono, al momento, di valutarne correttamente gli impatti.</p> <p>In vista dei futuri procedimenti di VAS dei Piani di sviluppo della rete, si ritiene opportuno che anche il Rapporto preliminare contenga gli elementi già noti relativamente agli interventi previsti, al fine di rendere</p>

			<p>il processo di VAS il più possibile efficace ed integrato con il processo di pianificazione.</p> <p>Sebbene gli interventi previsti nel PdS 2019 all'interno del territorio regionale paiano circoscritti in aree fortemente antropizzate, è auspicabile in ogni caso che all'interno del Rapporto ambientale vi sia un'implementazione delle informazioni e un approfondimento di merito relativo agli impatti generati dagli interventi.</p> <p>Si richiede inoltre che l'annesso al Rapporto ambientale contenga un dettaglio di informazioni, intese come sviluppo delle alternative di corridoi e localizzazioni, elaborato ad un livello tale da consentire di individuare le nuove infrastrutture previste, al fine di fornire già in fase di VAS elementi di analisi utili alla successiva fase di concertazione.</p> <p>Dal punto di vista metodologico si prende altresì atto positivamente del fatto che, nell'ottica dello sviluppo sostenibile, il PdS 2019 e con ancor maggior efficacia il PdS 2020 allineano i "driver" di Piano agli obiettivi dell'Agenda 2030 (Sustainable Development Goals), declinando le esigenze alla base della pianificazione secondo gli assi della sostenibilità, con la finalità di massimizzare i benefici e minimizzare gli impatti sociali, ambientali ed economici negativi.</p> <p>Si auspica che tale approccio, citato nel Rapporto preliminare, sia opportunamente integrato anche nelle analisi e valutazioni che saranno contenute nel Rapporto ambientale.</p> <p>Osservazioni metodologiche relative a particolari tematiche ambientali</p> <p>Rifiuti</p> <p>Considerato che per l'individuazione degli obiettivi ambientali sono stati presi a riferimento i temi individuati all'interno delle strategie per lo sviluppo sostenibile, si ritiene che il Piano di sviluppo possa promuovere uno sviluppo ambientalmente sostenibile e concorrere alla transizione verso un'economia circolare anche a traverso l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.</p> <p>Si propone pertanto di inserire la tematica rifiuti tra quelle ambientali strategiche, integrando gli obiettivi ambientali (paragrafo 5.2.4 dei Rapporti preliminari ambientali 2019 e 2020) con un obiettivo che promuova la riduzione dei rifiuti e l'incremento del recupero e del riciclaggio.</p> <p>Sempre con lo scopo di promuovere e privilegiare il recupero dei rifiuti prodotti rispetto allo smaltimento (così come previsto dalla normativa), tra le misure di mitigazione individuate nei documenti (paragrafo 8.4 dei Rapporti preliminari ambientali 2019 e 2020) si propone di inserire, così' come per le terre e rocce da scavo, anche una misura di mitigazione relativa ai rifiuti, quale ad es. l'opportuna gestione dei rifiuti prodotti a traverso l'effettuazione di una demolizione selettiva delle opere presenti, al fine di favorire l'invio</p>
--	--	--	--

				<p>dei rifiuti negli impianti di recupero disponibili sul territorio, preferendo qualora possibile il recupero allo smaltimento.</p> <p>Tutela delle zone vitivinicole DOC e DOCG – Criteri ERPA</p> <p>Si ribadisce la richiesta di tener conto, in fase di elaborazione del Rapporto ambientale, di quanto già evidenziato in passato in relazione alla proposta di Terna S.p.A. di considerare tutte le zone vitivinicole D.O.C.G. e D.O.C. in “Repulsione R3”. Nel corso delle Valutazioni dei PdS degli scorsi anni, la Regione Piemonte ha infatti approfondito l’analisi relativa a queste zone, individuando una scala di repulsione decrescente in relazione al valore paesaggistico e colturale delle zone vitivinicole presenti sul proprio territorio (Categorie e criteri ERPA della Regione Piemonte – Allegato A della D.G.R. n. 18 – 11311 del 27 aprile 2009).</p> <p>Ancorché a partire dal 2010 i prodotti vinicoli di pregio (D.O.C. e D.O.C.G.) siano inclusi nell’ambito dei prodotti a Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), la vecchia denominazione permane in affiancamento alla nuova al fine di permettere al consumatore una buona riconoscibilità del prodotto. Si ritiene pertanto tuttora valida la scelta effettuata dalla Regione Piemonte di inserire in “Repulsione R1” le zone vitivinicole D.O.C.G. con estensione complessiva inferiore a 5.000 ettari e in “Repulsione R2” le zone vitivinicole D.O.C.G. con estensione complessiva superiore a 5.000 e ari e le zone vitivinicole D.O.C.</p> <p>Per quanto riguarda invece le zone inserite nei disciplinari di produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P. (Identificazione Geografica Protetta), poiché queste spesso interessano porzioni molto estese del territorio regionale e in alcuni casi l’intero Piemonte, si conferma il loro inserimento nella categoria “Problematicità”, in modo da poter valutare caso per caso, in fase di studio delle nuove infrastrutture, la necessità di approfondimenti funzionali all’individuazione di idonee misure di mitigazione e/o di compensazione, laddove necessarie.</p> <p>Tutela dell’avifauna - Criteri ERPA</p> <p>Si ribadisce la richiesta, già formulata in passato, di inserimento del criterio relativo alle rotte di migrazione dell’avifauna in “Repulsione R2” e si ricorda che, a livello regionale, le stesse sono cartografate e pubblicate nella tavola P5 del Piano Paesaggistico regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017.</p> <p>Difesa del suolo</p> <p>In relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale che il proponente si pone per la tematica strategica "suolo e acque" e agli indicatori per la stima degli effetti dei singoli interventi, con riferimento all’occupazione delle aree a pericolosità idrogeologica, si suggeriscono le seguenti integrazioni ai Rapporti</p>
--	--	--	--	---

				preliminari 2019 e 2020, evidenziate in corsivo nella colonna di destra:													
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Riferimento</th> <th>Testo originale</th> <th>Testo proposto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pag. 56 (in tabella)</td> <td>OAG8 Promuovere l'uso sostenibile del suolo OAS14 Evitare interferenze con aree soggette a pericolosità idrogeologica</td> <td>OAG8 Promuovere l'uso sostenibile del suolo OAS14 Evitare interferenze con aree soggette a pericolosità idrogeologica <i>(fenomeni fluvio torrentizi lacuali, di versante, carsici, valanghivi)</i></td> </tr> <tr> <td>Pag 56 (in tabella)</td> <td>OAG9 Promuovere l'uso sostenibile delle risorse idriche OAS17 Preservare le caratteristiche idriche e idromorfologiche dei corpi idrici superficiali, anche in riferimento al mantenimento, nell'alveo dei corsi di acqua, dei deflussi ecologici</td> <td>OAG9 Promuovere l'uso sostenibile delle risorse idriche OAS17 Preservare le caratteristiche idriche e idromorfologiche dei corpi idrici superficiali, anche in riferimento al mantenimento, nell'alveo dei corsi di acqua, dei deflussi ecologici <i>e, nelle aree di pertinenza fluviale, della fascia di divagazione compatibile degli alvei</i></td> </tr> <tr> <td>Pag. 85</td> <td>Area di studio per le Azioni di funzionalizzazione: sia nel caso di opere lineari che di quelle puntuali, è stata considerata la porzione territoriale compresa entro 60 metri dall'opera stessa. Nello specifico, nel caso di opera lineare, tale area è stata considerata a partire dall'asse della linea, dando così origine ad una fascia di larghezza complessiva pari a</td> <td>Area di studio per le Azioni di funzionalizzazione: sia nel caso di opere lineari che di quelle puntuali, è stata considerata la porzione territoriale compresa entro 60 metri dall'opera stessa. Nello specifico, nel caso di opera lineare, tale area è stata considerata a partire dall'asse della linea, dando così origine ad una fascia di larghezza complessiva pari a</td> </tr> </tbody> </table>	Riferimento	Testo originale	Testo proposto	Pag. 56 (in tabella)	OAG8 Promuovere l'uso sostenibile del suolo OAS14 Evitare interferenze con aree soggette a pericolosità idrogeologica	OAG8 Promuovere l'uso sostenibile del suolo OAS14 Evitare interferenze con aree soggette a pericolosità idrogeologica <i>(fenomeni fluvio torrentizi lacuali, di versante, carsici, valanghivi)</i>	Pag 56 (in tabella)	OAG9 Promuovere l'uso sostenibile delle risorse idriche OAS17 Preservare le caratteristiche idriche e idromorfologiche dei corpi idrici superficiali, anche in riferimento al mantenimento, nell'alveo dei corsi di acqua, dei deflussi ecologici	OAG9 Promuovere l'uso sostenibile delle risorse idriche OAS17 Preservare le caratteristiche idriche e idromorfologiche dei corpi idrici superficiali, anche in riferimento al mantenimento, nell'alveo dei corsi di acqua, dei deflussi ecologici <i>e, nelle aree di pertinenza fluviale, della fascia di divagazione compatibile degli alvei</i>	Pag. 85	Area di studio per le Azioni di funzionalizzazione: sia nel caso di opere lineari che di quelle puntuali, è stata considerata la porzione territoriale compresa entro 60 metri dall'opera stessa. Nello specifico, nel caso di opera lineare, tale area è stata considerata a partire dall'asse della linea, dando così origine ad una fascia di larghezza complessiva pari a	Area di studio per le Azioni di funzionalizzazione: sia nel caso di opere lineari che di quelle puntuali, è stata considerata la porzione territoriale compresa entro 60 metri dall'opera stessa. Nello specifico, nel caso di opera lineare, tale area è stata considerata a partire dall'asse della linea, dando così origine ad una fascia di larghezza complessiva pari a	
Riferimento	Testo originale	Testo proposto															
Pag. 56 (in tabella)	OAG8 Promuovere l'uso sostenibile del suolo OAS14 Evitare interferenze con aree soggette a pericolosità idrogeologica	OAG8 Promuovere l'uso sostenibile del suolo OAS14 Evitare interferenze con aree soggette a pericolosità idrogeologica <i>(fenomeni fluvio torrentizi lacuali, di versante, carsici, valanghivi)</i>															
Pag 56 (in tabella)	OAG9 Promuovere l'uso sostenibile delle risorse idriche OAS17 Preservare le caratteristiche idriche e idromorfologiche dei corpi idrici superficiali, anche in riferimento al mantenimento, nell'alveo dei corsi di acqua, dei deflussi ecologici	OAG9 Promuovere l'uso sostenibile delle risorse idriche OAS17 Preservare le caratteristiche idriche e idromorfologiche dei corpi idrici superficiali, anche in riferimento al mantenimento, nell'alveo dei corsi di acqua, dei deflussi ecologici <i>e, nelle aree di pertinenza fluviale, della fascia di divagazione compatibile degli alvei</i>															
Pag. 85	Area di studio per le Azioni di funzionalizzazione: sia nel caso di opere lineari che di quelle puntuali, è stata considerata la porzione territoriale compresa entro 60 metri dall'opera stessa. Nello specifico, nel caso di opera lineare, tale area è stata considerata a partire dall'asse della linea, dando così origine ad una fascia di larghezza complessiva pari a	Area di studio per le Azioni di funzionalizzazione: sia nel caso di opere lineari che di quelle puntuali, è stata considerata la porzione territoriale compresa entro 60 metri dall'opera stessa. Nello specifico, nel caso di opera lineare, tale area è stata considerata a partire dall'asse della linea, dando così origine ad una fascia di larghezza complessiva pari a															

					120 metri (cfr. Figura 7-1).	<i>geomorfologiche ed idrauliche derivate dal quadro conoscitivo disponibile potranno essere previsti ampliamenti dell'area di studio interessate da migrazione laterale degli alvei, tagli di meandro, e, più irreversibili)</i>	<i>(per es. in in genera</i>
				Pag. 100	localizzazione delle opere, per quanto possibile, in ambito non sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico e non in aree protette, o comunque lungo possibili corridoi ecologici, oltre che esternamente alle immediate vicinanze dei centri abitati;	localizzazione delle opere, per quanto possibile, in ambiti non sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico e non in aree protette, o comunque lungo esternamente alle immediate vicinanze dei centri abitati; <i>infine, la posizione delle opere, se altrimenti localizzabili deve essere esterna ad aree soggette a pericolosità idrogeologica.</i>	possibili
				<p>Si evidenzia inoltre, con riguardo all'indicatore Ist16, relativo all'occupazione di aree a rischio idrogeologico, che l'utilizzo di aree interessate da fenomeni di instabilità naturale potrebbe causare danno o anche distruzione delle infrastrutture e, conseguentemente, determinare interruzioni del servizio, soprattutto nel caso di fenomeni particolarmente intensi che potrebbero causare modifiche topografiche significative e irreversibili (tagli di meandro, migrazione laterale degli alvei per erosione della sponda, frane, profonde, crolli in massa, ecc). Per questa ragione si propone una definizione differente dell'indicatore, evidenziata in corsivo nella colonna di destra della tabella seguente:</p>			

				Riferimento	Testo originale	Testo proposto
				Pag. 114 (in tabella) e pag. 136 (in tabella)	Ist16 Riduzione dell'interferenza con aree a pericolosità idrogeologica	<i>Ist 16 Preferenza per le aree che non presentano pericolosità idrogeologica - elevata o molto elevata</i>
				<p>Si evidenzia altresì che, nel valutare l'interferenza con gli elementi di dissesto idrogeologico, sia per quanto riguarda i criteri localizzativi ERPA sia per quanto concerne il monitoraggio, la reale interferenza non può essere considerata esclusivamente come sovrapposizione cartografica, ma dipende anche dal tipo di opera in relazione al dissesto, in quanto per talune opere l'impatto potrebbe essere nullo e in altre, invece, motivo di esclusione (ad es., una linea aerea può sorvolare senza problemi un'area in frana o esondabile, mentre una linea interrata potrebbe essere infattibile o irrimediabilmente dannosa in una zona in frana).</p> <p>Tutela dei beni paesaggistici</p> <p>Riguardo all'analisi dei potenziali effetti ambientali" determinati dall'attuazione delle azioni previste dai PdS 2019 e 2020 e, in particolare, da quelle di tipo operativo "su asset esistenti - Interventi di demolizione" e gli "Interventi di realizzazione nuovi elementi infrastrutturali", dovrà essere verificata la coerenza tra le azioni stesse e le disposizioni normative della pianificazione paesaggistica regionale, in considerazione dei potenziali impatti che gli interventi riconducibili a tali azioni possono generare sulla componente ambientale "Beni culturali e beni paesaggistici" indicata nei PdS 2019 e 2020.</p> <p>Riguardo ai beni paesaggistici si evidenzia che le prescrizioni del Piano paesaggistico regionale (approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 o obre 2017) contenute nelle Norme di attuazione, nonché le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, le era b), del d.Lgs 42/2004, riportate nelle Schede relative a ciascun bene del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza. Le azioni del PdS 2019 e 2020 non dovranno pertanto risultare in contrasto con le prescrizioni stesse.</p> <p>In relazione all'elenco degli strumenti pianificatori vigenti in materia di Paesaggio (cfr. RPA PdS19 – pag. 75), si rileva che è stato citato erroneamente il "Piano Paesistico Regionale adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 e successivamente modificato con D.G.R. n. 47-2748 del 29 dicembre</p>		

				<p>2015”, che di fatto è lo stesso Piano paesaggistico regionale approvato con D.C.R. n. 233- 35836 del 3 ottobre 2017, correttamente citato nella medesima pagina.</p> <p><u>Osservazioni di carattere specifico relative agli interventi proposti nel territorio piemontese nel PdS 2019</u></p> <p>Tutela dei Beni paesaggistici</p> <p>In merito all’intervento proposto "28-N Riassetto Sud Ovest di Alessandria”, la documentazione del PdS indica che “è prevista la risoluzione della connessione in derivazione rigida della Cabina primaria di Spigno tramite la realizzazione di una seconda linea di alimentazione 132 kV”, tuttavia non fornisce indicazioni sufficienti circa la localizzazione degli stessi interventi che consentano di anticipare alcune osservazioni in merito agli aspetti e norme di carattere paesaggistico relative all’ambito territoriale interessato da tenere in considerazione ai fini della realizzazione dell’intervento.</p> <p>Analoga osservazione si formula per l’intervento proposto "29-N Nord -Ovest Riassetto rete 220 kV area Sud Ovest di Torino” che prevede la “realizzazione di una nuova SE 220 kV da collegare in entra-esce alla linea 220 kV Sangone – Salvemini”.</p> <p>Si suggerisce di inserire nel Rapporto Ambientale ulteriori informazioni riguardo agli interventi sopra indicati in modo da consentire la valutazione dei possibili effetti generati dall’attuazione degli interventi stessi rispetto ai diversi contesti interessati.</p> <p>Infrastrutture e trasporti</p> <p>In merito all’intervento proposto "28-N Riassetto Sud Ovest di Alessandria”, si evidenzia che il Comune di Spigno è un sito di deponia di materiale di scavo per le opere del Terzo Valico dei Giovi.</p> <p>Pertanto il proponente Terna nelle proposte di intervento dovrà verificare eventuali interferenze con l’opera in corso e/o individuare soluzioni che non siano di intralcio.</p>
27	ARPA Puglia	MATTM/2020/571 24	22/07/2020	<p>2019-2020</p> <p>In via preliminare si comunica che, avendo verificato che la documentazione predisposta per il Rapporto preliminare ambientale (RPA) 2019 e quello 2020 è sostanzialmente identica, il presente parere riporta osservazioni valide per ambedue le procedure.</p> <p>In merito al RPA 2019 si evidenzia che il Rapporto preliminare ambientale fa riferimento ad un piano le cui azioni risultano già concluse (vedi Piano di sviluppo 2020- avanzamento piani di sviluppo precedenti).</p> <p>I due rapporti preliminari in valutazione, come anche quegli degli anni precedenti, hanno una impostazione teorico metodologica e sono privi di qualsiasi informazione relativa agli interventi previsti. Stante l’assenza di informazioni sulla collocazione territoriale degli interventi, non risulta possibile produrre</p>

				<p>osservazioni sugli elementi di dettaglio che il RA dovrà contenere affinché lo stesso risulti adeguato a descrivere l'impatto dei cem.</p> <p>Pertanto, nelle linee generali, entrambi i RA dovrebbero avere una sezione dedicata a possibili criticità attualmente esistenti sul territorio della Puglia per qualsiasi tipologia di azione ivi prevista.</p> <p>Si fa notare, inoltre, che la presentazione contemporanea degli RPA 2019 e 2020 di fatto impedisce lo svolgimento dell'iter della VAS, non avendo a disposizione i dati del monitoraggio delle annualità precedenti, sia per i nuovi interventi che per l'avanzamento di quelli già previsti fino al PdS 2018.</p> <p>Si chiede pertanto che il Rapporto ambientale contenga:</p> <p>una sintesi dello stato di avanzamento dei piani di sviluppo degli anni precedenti; una definizione degli interventi con relativa caratterizzazione ambientale e di analisi dei potenziali effetti anche di tipo cumulativo (sia per le azioni operative che per quelle gestionali); gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti che diano conto di come le azioni di piano risultino efficaci nel raggiungimento degli obiettivi ambientali individuati.</p> <p>Nell'allegato 1 al RPA sono definiti gli indicatori di sostenibilità ambientale utili al Monitoraggio del Piano. Per quanto riguarda la tematica "Rumore" si ritengono appropriati gli indicatori utilizzati per descrivere la tematica. La componente rumore dovrà essere adeguatamente tenuta presente a livello di progetto dei singoli interventi.</p>
--	--	--	--	--

CONSIDERATO che, le risultanze dell'istruttoria, hanno evidenziato la necessità, in particolare, di sviluppare e integrare, in sede di redazione del Rapporto Ambientale, gli aspetti di seguito individuati e oggetto di specifiche osservazioni nel seguito del presente parere:

- Relativamente alla caratterizzazione ambientale,
 - Tener conto delle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dagli interventi previsti, evidenziando i profili di sensibilità ambientale (anche collegabili alla presenza di aree della Rete Natura 2000, aree protette ai sensi della legge 394 e aree sensibili dal punto di vista idrogeologico e ai cambiamenti climatici), le criticità in atto e gli aspetti peculiari. Laddove gli interventi previsti ricadano anche all'interno di uno dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), con possibili effetti sul suolo/sottosuolo insaturo e le acque di falda, fornire la documentazione di dettaglio (ubicazione e tipologia di intervento) anche al fine di verificare che detti interventi e opere non

pregiudichino né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area;

- Relativamente all'analisi degli effetti ambientali e delle alternative

- Identificare i possibili effetti sulla salute e sugli ecosistemi indotti dalle trasformazioni prodotte dalle azioni e interventi dei Piani di sviluppo 2019 e 2020 sul territorio e le comunità.
- Riportare l'elenco dei tratti di linea e delle stazioni elettriche in cui saranno applicate le azioni gestionali, indicando in dettaglio in che cosa consista l'azione stessa e in particolare se implichi aumento di carico di corrente.
- Descrivere più dettagliatamente le modalità di costruzione degli scenari di riferimento (attuali e futuri) e delle alternative, in considerazione di una prima analisi degli effetti dell'attuazione degli interventi e delle azioni previste da entrambi i Piani rispetto alle componenti ambientali. Fornire una visione sulle possibili ricadute a livello ambientale anche rispetto alle interconnessioni con l'estero.
- Approfondire le criticità di rete riscontrate ed evidenziate nel PdS di riferimento, prevedendo adeguate modalità di intervento per eliminare e/o mitigare gli effetti ambientali negativi sia in ambiente marino che terrestre.

Inoltre, per tale aspetto si rappresenta che:

nel paragrafo 5.2.5 del RPA si riporta che sono state individuate due differenti macro-tipologie di azioni: le azioni Gestionali e quelle Operative; le azioni Operative sono distinte in tre tipologie, in ragione della loro consistenza rispetto all'assetto della rete:

- Su asset esistenti – **Interventi di funzionalizzazione**, intese come quelle azioni che non comportano incremento della consistenza della rete, quali la sostituzione di componenti
- Su asset esistenti – **Interventi di demolizione**, azioni comportanti l'eliminazione di elementi di rete non più funzionali, a seguito della realizzazione di nuovi elementi di rete
- **Interventi di realizzazione nuovi elementi infrastrutturali**, intese come quelle azioni che comportano l'introduzione di nuovi elementi di rete

Come già rilevato, nel RPA non sono riportati gli interventi previsti e, di conseguenza, nemmeno la loro localizzazione e, quindi, non sono descritte le aree interessate dagli stessi. Nel Documento del PdS, nel capitolo 5 "Nuovi sviluppi", sono elencate le nuove attività di sviluppo della RTN pianificate nel corso del 2018 in risposta alle principali criticità di rete attuali e previste in futuro. Per ogni intervento, inoltre, è riportata una scheda descrittiva delle principali caratteristiche (aspetti amministrativi, obiettivi e

finalità, previsione della tempistica, chilometraggio, etc). **Gli interventi sembrano, quindi, ad un buon livello decisionale e di pianificazione.**

Da quanto sopra riportato e dalle informazioni contenute nel RPA, sembra che il processo di VAS avviato sia condotto su un Piano interamente formato e in cui le scelte strategiche di intervento sia state già compiute e, in particolare, che i criteri ambientali non sono stati considerati nell'ambito della scelta degli interventi, ma solo a valle delle decisioni prese. Il fatto stesso che il RPA è stato presentato nel 2020 per il PdS 2019 relativo alle "attività di sviluppo della RTN pianificate nel corso del 2018" (pag. 175) supporta in maniera concreta tale ipotesi.

Secondo i principi della VAS, le finalità di tutela ambientale devono rientrare tra gli elementi che indirizzano le scelte di piano, in considerazione di ciò il processo di pianificazione della RTN deve in tutte le sue fasi tenere in considerazione gli aspetti ambientali; per tale motivo, qualsiasi scelta riguardante lo sviluppo e la localizzazione della RTN che possa determinare effetti sull'ambiente deve essere oggetto di valutazione ambientale e presentare ragionevoli alternative.

- Relativamente agli indicatori per la stima degli effetti del singolo intervento/azione

- Fornire indicazioni sull'esposizione della popolazione al campo magnetico, in cui siano riportate - sulla base degli indicatori adottati - le variazioni attese in seguito alle azioni, sia gestionali che operative, previste nel Piano;
- Definire una prima lista degli indicatori da utilizzare nelle varie fasi del processo anche definendo uno specifico indicatore per valutare la variazione dell'esposizione della popolazione a seguito di azioni gestionali di efficientamento e potenziamento che implicino un aumento del carico di corrente delle linee e stazioni esistenti, in particolare per le linee ex-RFI;
- In merito alle aree di tutela ambientale vanno considerate, oltre ai parchi e riserve naturali regionali, ai siti Natura2000 (ZSC, SIC, ZPS e pSIC), alle IBA (Important Bird Areas) e alle Zone umide di importanza internazionale definite dalla Convenzione di Ramsar, anche le Aree di Rilevante interesse ambientale (ex art. 5 L.R. 43/1996 ss.mm.ii.), i Biotopi (ex art. 4 L.R. 43/1996 ss.mm.ii.) e i prati stabili (ex L.R. 9/2005 ss.mm.ii.). Per il calcolo dell'indicatore territoriale Ist01 "Tutela delle aree di pregio per la biodiversità" si ritiene vadano pertanto computate tutte le aree di tutela ambientale.

- Relativamente alla stima degli effetti cumulativi

- Fornire una prima analisi dei possibili effetti anche cumulativi del Piano, tenendo in debita considerazione tutti gli interventi che agiscono sul singolo territorio, siano essi di nuova realizzazione, o derivanti da programmazioni passate ma ancora in fase attuativa/realizzativa.

PREMESSO che:

- le osservazioni di seguito riportate, quando sono riferite agli obiettivi e alle azioni del Piano, hanno il fine del migliore inserimento ambientale del Piano stesso. La VAS ha infatti, tra le sue finalità, quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione di piani e programmi.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VAS

per le ragioni in premessa indicate e sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere, ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Dlgs 152/06

formula le seguenti Osservazioni

il Rapporto Ambientale del Piano di Sviluppo (PDS) della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale TERNA 2020 dovrà sviluppare i suoi contenuti secondo le seguenti indicazioni:

Contenuti del rapporto preliminare ambientale

In considerazione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, e delle limitate informazioni contenute nel RPA trasmesso, a partire dall'individuazione degli interventi e delle aree a interessate, si ritiene necessario che il RA contenga tutti gli elementi necessari ai Soggetti Competenti in materia Ambientale e al pubblico per fornire in maniera efficace il loro supporto e le loro osservazioni e si auspica che, nelle prossime annualità, tali informazioni siano presenti anche nella fase preliminare. Si rammenta che il RA costituisce un documento autoconsistente e deve contenere, oltre agli aspetti ambientali, anche la descrizione degli interventi, con un livello di dettaglio tale da consentirne la valutazione ambientale.

Il carattere esclusivamente metodologico del RPA, l'assenza di ogni riferimento agli interventi e alle aree da questi interessate è stato rilevato da molti Soggetti Competenti in materia Ambientale, quali ad esempio ARPA Lombardia, ARPA Toscana, Regione ed ARPA Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, ARPA Basilicata, Regione Piemonte, ARPA Puglia.

Si ritiene necessario, inoltre, considerato che non sono presenti nel RPA, che nel RA siano riportate le principali informazioni rispetto ai PdS precedenti, quali ad esempio: stato di avanzamento, esiti del monitoraggio, criticità rilevate.

Inquadramento normativo e pianificatorio

Al fine di analizzare l'integrazione del PdS nel contesto normativo e pianificatorio, nel RPA (capitolo 6), è riportata una sintetica disamina dei principali strumenti normativi e di pianificazione interagenti con il PdS in relazione ai settori dell'energia e dell'ambiente.

- Nell'ambito di tale inquadramento, si ritiene utile arricchire l'elenco delle politiche/pianificazioni con la normativa regionale in materia di gestione forestale. Si suggerisce di integrare la Tabella 6-2 "Politiche di sostenibilità di riferimento internazionali e nazionali" per il Tema "Sviluppo sostenibile e ambiente":
 - nel Livello internazionale con il Piano d'Azione UE per l'Economia Circolare (http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm);
 - Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (http://www.protezionecivile.gov.it/media-comunicazione/dossier/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/una-strategia-comune-per-la-riduzione-del-rischio-disastri);
 - nel Livello nazionale con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/1/18/16G00006/sg>).
 - A livello regionale/locale al fine di individuare e valutare gli interventi di sviluppo della RTN si ritiene opportuno prendere in considerazione gli strumenti di pianificazione suggeriti nelle osservazioni pervenute dai diversi soggetti nonché integrare il quadro di riferimento con gli atti inerenti la pianificazione energetica e la protezione della biodiversità a livello regionale.
 - In merito a "Qualità dell'aria e cambiamenti climatici" (RPA, pagg. 70/71) si rileva la mancanza di alcuni riferimenti normativi più recenti che possono essere reperiti al seguente indirizzo: <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/registro-italiano-emission-trading/riferimenti-normativi>
- Si richiama inoltre il cd Decreto Clima: Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111: Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- A livello nazionale è riportata nel RPA la strategia nazionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici che non è un atto normativo *stricto sensu*; **si ritiene necessario aggiungere il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima le cui proiezioni rappresentano un termine di riferimento per gli scenari nazionali.**

Coerenza esterna

- Scenari energetici: si rileva che i dati di produzione elettrica riportati nella figura 108 del Documento del PdS, risultano differenti rispetto a quelli del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). La produzione eolica al 2030 nella versione definitiva del PNIEC è superiore rispetto a quella riportata nel **PdS 2020**, mentre la produzione da energia solare è inferiore.

Si ritiene, quindi, necessaria la verifica di quanto riportato nel Documento del PdS.

Interventi ed alternative

Da quanto riportato nel testo del presente parere, e dalle informazioni contenute nel RPA, relativamente alle azioni ed interventi individuati, in considerazione che in tutte le fasi del processo di pianificazione della RTN devono essere tenute in considerazione gli aspetti ambientali e che la scelta riguardante lo sviluppo e la localizzazione della RTN deve essere oggetto di valutazione ambientale in considerazione della possibilità di determinare effetti sull'ambiente e presentare ragionevoli alternative.

In considerazione di quanto dichiarato nel paragrafo 9.3 del RPA: *“il livello di definizione delle azioni di Piano non implica l'indicazione di corridoi infrastrutturali né, a maggior ragione, di tracciati preliminari, risolvendosi unicamente nell'indicazione della necessità/volontà di realizzare una linea elettrica o una stazione elettrica all'interno di una determinata porzione territoriale, così da rispondere alle esigenze emerse ed agli obiettivi generali derivanti dagli obblighi concessori che Terna deve ottemperare”*, l'individuazione di corridoi preferenziali all'interno dell'area di studio non sarà, pertanto, oggetto di VAS.

Nel medesimo paragrafo 9.3 si afferma inoltre *“La formulazione normativa del tema delle alternative, se da un lato indica con chiarezza il parametro rispetto al quale debba essere svolta l'analisi delle alternative, riferendolo agli obiettivi di Piano ed alle caratteristiche del contesto territoriale del Piano stesso, dall'altro, non ne circoscrive con altrettanta chiarezza l'ambito di applicazione, ossia non definisce quali debbano essere le alternative da porre a confronto”*.

Per quanto evidenziato si ricorda che le alternative possono riguardare la strategia del Piano e le possibili diverse configurazioni dello stesso relativamente a: allocazione delle risorse finanziarie, tipologia delle azioni, localizzazione delle azioni, soluzioni tecnologiche, modalità di attuazione e gestione, sviluppo temporale, etc. Per ognuna, inoltre, dovranno essere stimati gli effetti ambientali in modo da poterle comparare e individuare così quelle più coerenti con i criteri di sostenibilità e gli obiettivi del piano stesso.

Le alternative che saranno proposte nel RA, oltre ad essere ragionevolmente attuabili, dovranno essere descritte e valutate in considerazione anche dei possibili effetti ambientali e dovranno essere riportate le motivazioni della loro individuazione e dei criteri utilizzati per la valutazione e scelta.

Contesto territoriale

Per l'importanza che rivestono **si invita all'utilizzo di fonti informative di livello locale per la caratterizzazione delle aree di studio interessate dagli interventi del PdS, in modo da evidenziare eventuali interferenze con gli elementi di naturalità del territorio e soprattutto con gli obiettivi di conservazione di specie e habitat oggetto di tutela (locale, nazionale, sovranazionale) nonché della Rete Ecologica (Regionale e Nazionale). Tra le fonti da utilizzare si suggerisce di integrare le informazioni derivate dalla pianificazione locale con dati provenienti da piani di gestione, cartografia e osservatori della biodiversità, se**

presenti, a livello regionale e di prendere in considerazione le fonti dati e normative/pianificatorie suggerite nelle osservazioni formulate dai soggetti competenti in materia ambientale valide per tutte le matrici ambientali interessate dagli interventi del PdS.

Sempre in merito alla caratterizzazione ambientale, **si ritiene opportuno specificare, oltre alla superficie totale dell'area protetta interessata dagli interventi anche le percentuali di ciascun habitat interferito, in modo da poter valutare la necessità di eventuali alternative alle azioni del PdS.**

Per le aree protette, inoltre, si devono integrare le informazioni con i Piani di Gestione, se adottati, in modo da verificare eventuali conflitti o incongruenze tra gli obiettivi del PdS e quelli di conservazione e gestione delle aree oggetto di tutela interessate dagli interventi.

Molte aree protette ricadono in ambito agricolo, **pertanto si raccomanda di considerare anche l'agrobiodiversità intesa non solo come tutte le forme biologiche direttamente rilevanti per l'agricoltura (varietà rare di semi o di razze allevate) ma anche come tutta una serie di organismi (animali e vegetali) e habitat che si possono rinvenire nelle aree agricole (pedofauna, entomofauna, fauna selvatica omeoterma, vegetazione spontanea).**

A tal proposito devono essere integrate nell'analisi tutte le informazioni disponibili (cartografia e dati) sulle "Aree agricole ad alto valore naturale" eventualmente presenti nelle aree di studio. Tali aree sono riconosciute come quelle aree in cui "l'agricoltura rappresenta l'uso del suolo principale (normalmente quello prevalente) e mantiene o è associata alla presenza di un'elevata numerosità di specie e di habitat, e/o di particolari specie di interesse comunitario".

Definizione dell'ambito di analisi

In considerazione di quanto riportato dal Proponente nel capitolo 7 del RPA:

l'identificazione delle porzioni territoriali oggetto di caratterizzazione ambientale, distinte in due tipologie:

- *Aree territoriali*: porzione di territorio interessata da una o più azioni operative di Piano;
- *Aree di studio*: porzione di territorio interessata da una sola azione di Piano e dimensionalmente definita in relazione alla tipologia di azione

la definizione delle modalità di caratterizzazione ambientale: la caratterizzazione ambientale delle porzioni territoriali interessate dalle azioni del PdS sarà condotta nel successivo RA sulla base delle categorie e delle tipologie di elementi di cui alla Tabella 7.1 pag 84 del RPA;

la caratterizzazione ambientale viene effettuata per le aree territoriali interessate da tutte quelle Azioni previste dal PdS che potrebbero potenzialmente generare effetti ambientali significativi; con il termine "**Area di studio**" si intende definire la porzione di territorio interessata da una sola azione di Piano e dimensionalmente definita in relazione alla tipologia di azione.

In coerenza con tale definizione, il criterio generale sulla scorta del quale si opera l'individuazione delle aree di studio è stato identificato nella correlazione tra tipologie di azioni ed effetti ambientali potenzialmente generati da ciascuna di esse, assumendo con ciò le aree di studio come la porzione territoriale entro la quale è ragionevole ritenere che si risolvano gli effetti territorializzabili. Sulla base di detto criterio sono state definite le aree di studio relative alle seguenti tre casistiche per ciascuna tipologia di opera (lineare e puntuale), calcolandone le varie ampiezze:

- Area di studio per le Azioni di funzionalizzazione
- Area di studio per Azioni di demolizione
- Area di studio per le Azioni di nuova infrastrutturazione.

Si concorda con la proposta avanzata dall'ATS di Pavia nella nota della Regione Lombardia (cfr. nota Reg Lombardia 25440 del 09_04_2020) sull'inserimento della categoria "Popolazione e salute umana" fra le categorie in base alle quali sarà condotta la caratterizzazione ambientale delle porzioni territoriali interessate dalle azioni dei Piani di Sviluppo nel Rapporto Ambientale riportate nella Tabella 7.1 di pag 84 del RPA. Tale indicazione risulta tra l'altro coerente con gli "Obiettivi ambientali" o "Obiettivi di sostenibilità ambientale" che i Piani di Sviluppo intendono perseguire descritti nel capitolo 5 del RPA e di cui è riportato un estratto nella tabella seguente.

Tematica strategica	Obiettivi generali di sostenibilità ambientale		Obiettivi specifici di sostenibilità ambientale	
	Popolazione e salute umana	OA _{G5}	Ridurre i livelli di esposizione ai CEM	OA _{S7}
OA _{G6}		Migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini	OA _{S8}	Aumentare l'efficienza nel settore della trasmissione elettrica e diminuire le perdite di rete
			OA _{S9}	Assicurare l'accesso a sistemi di energia moderna per tutti
Rumore	OA _{G7}	Ridurre i livelli di esposizione al rumore	OA _{S10}	Limitare i fastidi per i cittadini limitando la trasmissione del rumore
			OA _{S11}	Ridurre le emissioni acustiche alla sorgente

Si concorda anche con quanto evidenziato dalla Struttura Autorizzazioni ambientali della Regione Lombardia (cfr. nota Reg Lombardia 25440 del 09_04_2020) sulla necessità di verificare se in relazione alle aree di studio individuate, in particolare per le azioni di funzionalizzazione e di demolizione, sia sufficiente una larghezza di 60 metri per lato prevista, in particolare considerando l'ampiezza della fascia di rispetto degli elettrodotti, prevista dalla legge 36/01. Un adeguamento dell'area di studio dovrebbe essere preso in considerazione se la fascia di rispetto dell'elettrodotto risultasse di ampiezza maggiore rispetto ai 60 metri previsti dell'area di studio. È necessario anche, così come sottolineato da ARPA Toscana (cfr. nota ARPAT 34696 del 14_05_2020), esplicitare i criteri che hanno portato alla scelta dell'ampiezza dell'area di studio.

Per verificare le eventuali interferenze con le aree protette, l'ambito di analisi deve essere maggiormente chiarito e approfondito in funzione anche delle diverse tipologie di effetti, considerando che l'entità dell'effetto dipende anche dalle caratteristiche territoriali e ambientali dell'area di studio.

Effetti ambientali

Nel capitolo 8 del RPA il Proponente, al fine di individuare ed analizzare gli effetti potenzialmente generati dell'attuazione del PdS e quindi consentire di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere al riguardo nel RA, identifica in primo luogo i fattori che potenzialmente potrebbero esserne la causa generatrice degli effetti. Per far ciò si è proceduto allo studio delle tipologie di azioni di sviluppo previste dal PdS, al fine di raggiungere gli obiettivi di carattere tecnico-funzionale e ambientale fissati. In particolare, come illustrato nel paragrafo 5.2.5 del RPA, sono state individuate due differenti macro-tipologie di azioni: le azioni Gestionali e quelle Operative; al loro interno, le azioni Operative sono distinte in tre tipologie, in ragione della loro consistenza rispetto all'assetto della rete.

Dallo studio di ogni singola tipologia di azione di sviluppo sono stati individuati uno o più fattori causali, ovvero sono state determinate le variabili che potenzialmente generano interazioni con l'ambiente. Successivamente, è stata determinata la potenziale interferenza dei fattori causali individuati con le categorie ambientali individuate nel PdS. Da tale confronto è possibile individuare gli eventuali effetti, ovvero le modifiche, sia positive che negative, potenzialmente indotte sull'ambiente in seguito all'attuazione delle azioni di sviluppo. Per ciascuna tipologia di effetto individuato è stata assegnata la specifica valenza ovvero, senza analizzare lo specifico contesto di attuazione degli interventi previsti dal PdS in esame e i relativi elementi caratterizzanti l'ambiente, è stato valutato a priori, per le caratteristiche dell'azione in sé, se la pressione generata dall'azione possa dar luogo a modifiche positive o negative. In questa sede l'obiettivo è, come detto, quello di stabilire per tutti i potenziali effetti, realmente generati o no, se essi possono rappresentare una modifica positiva o negativa degli ambiti interessati dall'attuazione degli interventi previsti dai PdS.

Per "fattore causale di effetto" si intende, in particolare, la forma di interferenza - diretta o indiretta - sull'ambiente, prodotta da ciascuna tipologia di azione prevista dai PdS. Le

componenti ambientali identificate dalla Direttiva VAS, e confermate dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., possono risultare potenzialmente interessate dagli interventi previsti dai PdS, in relazione alle seguenti principali tipologie di fattori di effetto:

- fattori che possono modificare il territorio
- fattori che possono avere effetti sulla qualità della vita della popolazione.

I “campi elettromagnetici” ricadono tra i fattori che possono avere effetti sulla qualità della vita della popolazione. Nella tabella 8.8 pag 94 del RPA si riporta il risultato dell’implementazione del percorso logico adottato per l’analisi degli effetti: partendo dalle azioni operative previste dai PdS, al fine di soddisfare gli obiettivi sia a carattere tecnico-funzionale che ambientale, sono stati individuati dapprima i relativi fattori causali e in seguito i potenziali effetti generati e la loro valenza.

La legge 36/01 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, che si riferisce, nelle sue finalità, al Principio di Precauzione di cui all’art. 174, paragrafo 2 del trattato istitutivo dell’Unione Europea, ha introdotto il concetto di tutela dall’esposizione a lungo termine della popolazione, distinguendo tra esposizione di breve durata a livelli elevati ed esposizione prolungata nel tempo a livelli di CEM molto più contenuti.

Inoltre, per quanto riguarda gli effetti di lungo periodo sulla salute indotti dai campi di induzione elettromagnetica, nel 2002 lo IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi magnetici a 50Hz come possibili cancerogeni per l’uomo, basandosi sull’evidenza di un’associazione statisticamente consistente tra l’esposizione residenziale ed un raddoppio del rischio di leucemia infantile per valori di campo superiori a 0.4 microTesla (2002. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol.80: Non - ionizing radiation, Part 1. Static and extremely low frequency (ELF) electric and magnetic fields. W.H.O./I.A.R.C. Lyon, France).

Si sottolinea pertanto che, in merito alla realizzazione di nuovi elettrodotti, nell’elaborazione degli studi di impatto ambientale, per quanto attiene alla matrice inquinamento elettromagnetico, dovrà essere effettuata la determinazione delle distanze di rispetto o delle fasce di pertinenza, prevedendo tassativamente il rispetto dell’obiettivo di qualità fissato dalla norma (D.P.C.M. 08.07.2003) che, per elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato a 3 microTesla, per luoghi in cui sia prevista la permanenza di persone per più di quattro ore nell’arco della giornata. Dovrà comunque essere posta, in fase di progettazione dei percorsi degli elettrodotti aerei ed interrati, particolare attenzione al fine di evitare, per quanto possibile, la presenza di campo di induzione magnetica con livelli superiori alla soglia indicata dallo IARC in aree destinate prevalentemente allo stazionamento di popolazioni specialmente in età infantile e giovanile.

Risulta inoltre opportuno che nelle valutazioni degli impatti ambientali di nuove installazioni o nuovi elettrodotti debbano essere tenuti in debita considerazione gli effetti cumulativi dei campi elettromagnetici dovuti alla presenza, sullo stesso territorio, di altri elettrodotti che potrebbero interferire tra loro e produrre conseguentemente emissioni elettromagnetiche superiori a quelle previste nei progetti sui ricettori esposti. Le localizzazioni degli impianti dovrà essere progettata in maniera da remotizzare, rispetto agli ambienti abitativi con permanenza di persone per più di

quattro ore giornaliere, le aree di sovrapposizione ed interferenza di più sorgenti di campi elettromagnetici.

Nel RPA si riporta che l'effetto "variazione delle condizioni di qualità di vita dei cittadini" per le due tipologie di azioni, funzionalizzazione e demolizione, ha una valenza positiva in quanto l'eliminazione delle criticità funzionali o di elementi di rete esistenti, permetterà un miglioramento delle condizioni della qualità di vita della popolazione in termini di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Per quanto riguarda la tipologia di azione "Nuova infrastrutturazione" si potrà assegnare una specifica valenza all'effetto in questione solo in un secondo momento, in quanto solo la successiva contestualizzazione dell'azione permetterà di determinare la presenza, o meno, di interferenze con la popolazione interessata.

Per quanto sopra evidenziato, **al fine di valutare la valenza dell'effetto "variazione delle condizioni di qualità di vita dei cittadini", si concorda con quanto evidenziato dalla Struttura Autorizzazioni ambientali della Regione Lombardia (cfr. nota Reg Lombardia 25440 09_04_2020) in merito all'utilità di introdurre, anche valutazioni in termini di variazione della esposizione della popolazione all'induzione magnetica prevista a seguito dell'attuazione degli interventi del piano, utilizzando, per esempio, descrizioni in forma di istogrammi di distribuzione per intervalli di esposizione della popolazione. Ciò al fine di consentire di capire se l'attuazione delle azioni previste dal PdS comporterà un miglioramento o un peggioramento dell'esposizione della popolazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti vigenti. In particolare per gli interventi che comportino realizzazioni di nuovi elementi di rete o funzionalizzazione dell'asset esistente che determini un maggiore sfruttamento della capacità delle linee esistenti e quindi un incremento della corrente, andrebbe considerata la ricaduta in termini di possibile incremento dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica. Anche per gli interventi che comportino demolizione sull'asset esistente, andrebbe considerata la ricaduta in termini di possibile riduzione dell'esposizione della popolazione all'induzione magnetica.**

Così come menzionato dalla Regione Toscana (cfr. nota Reg Toscana 17_07_2019) un aspetto importante in relazione a queste valutazioni è rappresentato dalle reti ex RFI ora acquisite da Terna; è ipotizzabile un utilizzo progressivo più importante con conseguente aumento dei livelli di campo elettromagnetico che dovrebbe essere trattato in ambito VAS al fine di quantificare il conseguente incremento di campo elettromagnetico. ARPAT fa presente che le linee ex RFI, che prima svolgevano solo la funzione di alimentazione del trasporto ferroviario ora, essendo state integrate con la rete TERNA, svolgono anche la funzione di trasmissione e che pertanto, durante l'attività di controllo su alcune di tali linee, è stato verificato da ARPAT un aumento del carico di corrente. Il processo logico prevede l'analisi di scenario, l'individuazione delle criticità, la ricerca di soluzioni (ad esempio utilizzo di reti ex RFI in alternativa a nuove realizzazioni). La presenza massiccia di edificazioni pregresse a ridosso delle linee ex RFI rende questa considerazione molto importante in ambito di VAS.

In tale ambito si sottolinea inoltre l'importanza di adottare misure strategiche volte al contenimento dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici come l'adozione, ove possibile, di circuiti compensativi, di materiale schermante o di azioni quali ad esempio interrimento dei cavi, innalzamento delle linee elettriche esistenti. Tutto ciò avrebbe un peso sostanziale in termini di valenza dell'effetto "variazione delle condizioni di qualità di vita dei cittadini". La stessa legge quadro 36/2001 nell'ambito della tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio promuove l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili. In tale ambito e in linea quindi con i principi ispiratori della legge quadro 36/2001 è necessario adottare misure di contenimento che abbiano l'obiettivo di minimizzare i livelli di esposizione ai CEM.

Nel paragrafo 8.3 del RPA, con il compito di perseguire gli obiettivi sia a carattere tecnico-funzionale che ambientale, per ogni tipologia di azione di sviluppo sono stati individuati i relativi fattori causali, i potenziali effetti generati e la loro valenza. **Si concorda con quanto evidenziato da ARPA Veneto (cfr. nota Arpa Veneto 03_04_2020) ossia che, nell'ambito dell'attribuzione della valenza (positiva o negativa), sia necessario identificare meglio la motivazione di tale assegnazione: un esempio riguarda l'azione di funzionalizzazione in termini di "variazione delle condizioni di qualità di vita dei cittadini" che risulta positiva ma non viene esplicitata in relazione ai relativi fattori causali (campi elettromagnetici, rumore, emissioni di inquinanti in atmosfera).**

Si ritiene opportuno anche specificare gli effetti in relazione alle azioni di funzionalizzazione, di demolizione e alle nuove infrastrutturazioni. Rispetto alle azioni di demolizione si riporta che *"Per quanto riguarda la qualità di vita dei cittadini, risulta infatti evidente che la rimozione di elementi infrastrutturali, sia lineari che areali, comporterà un effetto a carattere positivo sotto il profilo dell'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici."* Per le azioni di realizzazione si rimanda, invece, in un secondo momento l'assegnazione di una specifica valenza a tale effetto *"in quanto solo la successiva contestualizzazione dell'azione permetterà di determinare la presenza, o meno, di interferenze con la popolazione interessata"*.

Ad ogni modo è evidente come tali effetti non riguardino solo aspetti di qualità della vita della popolazione ma anche di salute della popolazione; si ritiene pertanto opportuno fare esplicito riferimento alla salute.

Con riferimento al patrimonio naturale gli effetti considerati riguardano principalmente l'interazione con aree di valore per il patrimonio naturale.

Al fine di analizzare in modo più esaustivo i possibili effetti sul patrimonio naturale **devono essere considerati, sempre tenendo conto della scala di studio, anche informazioni correlate con i valori naturali delle aree interessate, indipendentemente dalla presenza di un regime di protezione/tutela, quali ad esempio informazioni sulla biodiversità, sugli habitat e sulla loro qualità, vulnerabilità e livello di disturbo, compresi aspetti riguardanti l'avifauna. Possibile fonte informativa di livello nazionale può essere il progetto Carta della Natura da**

utilizzare per le regioni in cui è stato implementato; altre informazioni e dati possono essere reperiti a livello regionale.

Con riferimento all'avifauna, si evidenzia che il rischio di collisione avifauna migratrice / elettrodotti possa essere molto elevato nei corridoi migratori o negli areali riproduttivi di specie di particolare pregio conservazionistico e che tale aspetto deve essere pertanto oggetto di attenta valutazione.

Il paragrafo 9.5.3 riguarda la stima degli effetti cumulati. Dalla descrizione della metodologia che si intende attuare e dall'esempio riportato, si evince che saranno presi in considerazione solo gli interventi previsti dal PdS. **Si evidenzia l'importanza di tenere in considerazione gli effetti cumulativi relativi a tutte le azioni e opere insistenti (realizzati o in fase attuativa/realizzativa) su una stessa area i cui effetti possano cumularsi, non solo quelle del PdS in esame.**

Nel paragrafo 8.4 del RPA sono fornite *“indicazioni sulle principali strategie di miglioramento da attuare al fine di contenere e/o mitigare il potenziale effetto atteso”*.

In particolare, riguardo gli accorgimenti progettuali e le misure di mitigazione adottate nei progetti, Terna prevede (pag. 100) *“la localizzazione delle opere, per quanto possibile, in ambiti non sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico e non in aree protette o comunque lungo possibili corridoi ecologici...”*. **Si fa presente che, nei confronti del transito dell'avifauna migratrice, gli effetti di un'opera possono essere maggiori trasversalmente l'opera che non lungo la stessa e che tale aspetto sia oggetto di valutazione.**

Relativamente agli interventi di dismissione previsti, occorre considerare la produzione di rifiuti da essi derivanti.

Il sistema di monitoraggio

Il capitolo 9.8 del RPA fornisce indicazioni per il Piano di monitoraggio che sarà descritto nel RA, con particolare riferimento alla metodologia che sarà seguita per lo svolgimento dello stesso. Secondo quanto riportato nel RPA, *“il monitoraggio degli interventi/azioni pianificati dai PdS è strutturato secondo tre macro tipologie, a loro volta suddivise in:*

- *monitoraggio di avanzamento,*
 - *monitoraggio di avanzamento complessivo,*
 - *monitoraggio di avanzamento PdS specifico,*
- *monitoraggio di processo,*
- *monitoraggio ambientale,*
 - *monitoraggio ambientale complessivo,*
 - *monitoraggio del perseguimento degli obiettivi,*
 - *monitoraggio ambientale PdS specifico (distinto nel monitoraggio di sostenibilità territoriale e non territoriale).”*

Rispetto a tale impostazione **si condivide in particolare l'individuazione del monitoraggio dell'avanzamento e di processo come supporto al monitoraggio ambientale**. Il monitoraggio ambientale, così come previsto dal Dlgs 152/06, ha la duplice finalità del controllo degli impatti ambientali significativi e la verifica del raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati.

Con riferimento alle diverse tipologie di monitoraggio previste nel RPA e rispetto al perseguimento delle finalità stabilite dalla norma **si ritiene significativa la componente del “monitoraggio ambientale complessivo” inteso come monitoraggio degli effetti ambientali della pianificazione della RTN che si attua attraverso la predisposizione annuale dei PdS**.

“I PdS elaborati annualmente rientrano in una pianificazione dello sviluppo della RTN a lungo termine: l'art. 9 del Disciplinare di Concessione prevede che la Concessionaria debba predisporre annualmente un Piano di Sviluppo decennale, contenente le linee di sviluppo della RTN” (PdS 2020).

I diversi RPA/RA predisposti per ogni annualità condividono la stessa impostazione, tipologie di azioni e effetti ambientali, differenziandosi per le specifiche esigenze di sviluppo e per gli interventi proposti. Tali interventi sono soggetti a tempistiche di attuazione (pianificazione, concertazione, autorizzazione e realizzazione) diverse tra loro, anch'esse indipendenti dall'annualità in cui sono proposti. Nel RPA il monitoraggio ambientale prevede due tipologie: il monitoraggio ambientale complessivo e quello PdS specifico.

Come riportato al paragrafo 9.8.5.1 il monitoraggio ambientale complessivo *“si distingue dal monitoraggio ambientale PdS specifico descritto nel paragrafo 9.8.5.3, perché il primo, fornisce informazioni (indicatori previsionali) relative all'insieme degli interventi di sviluppo di tutti i PdS fino ad un dato momento pianificati e non intervento per intervento (e quindi Piano per Piano), mentre nel monitoraggio ambientale PdS specifico, sono introdotti gli Indicatori di sostenibilità, sia non territoriali che territoriali, e sono determinabili, seppur qualitativamente i non territoriali e quantitativamente i territoriali, intervento per intervento.”*

Sulla base delle considerazioni espresse in precedenza **si ritiene opportuno che il monitoraggio ambientale complessivo preveda anche indicatori territoriali per il monitoraggio cadenzato nel tempo degli effetti ambientali dell'insieme degli interventi in realizzazione**.

Ciò consentirà di valutare in un orizzonte temporale più ampio le prestazioni ambientali della pianificazione della RTN che tenga conto di tutti gli effetti ambientali sia “territorializzabili” che non, in accordo anche con quanto previsto all'art. 18, comma 4 del D.lgs 152/06 e s.m.i ossia di tener conto delle informazioni raccolte attraverso il monitoraggio nei diversi anni.

In tal senso potrebbe essere utile, anche per semplificare il sistema di monitoraggio riportato nel RPA, aggregare il monitoraggio ambientale complessivo e quello PdS specifico prevedendo un monitoraggio degli effetti ambientali complessivo in cui siano mantenuti i riferimenti ai singoli PdS cui gli interventi appartengono. In sostanza gli indicatori di monitoraggio degli effetti ambientali (indicatori di contributo, vedi osservazione successiva) andrebbero aggregati al fine di avere una misura cadenzata nel tempo dell'impatto complessivo dovuto all'insieme degli interventi realizzati.

Il monitoraggio degli effetti ambientali

Aree di contesto e aree di contributo

Il monitoraggio ambientale “territoriale” descritto nel RPA al paragrafo 9.8.5.3 prevede due tipologie di indicatori: gli indicatori di contesto e gli indicatori di contributo “*che si riferiscono alle aree di contesto e alle aree di contributo illustrate nel precedente paragrafo*” (vedi RPA pag. 130).

Si evidenzia che nel RPA non è riportata una definizione delle aree di contesto e delle aree di contributo. Al paragrafo 7.2 del RPA sono definite le aree di studio (*porzione di territorio interessata da una sola azione di Piano e dimensionalmente definita in relazione alla tipologia di azione*) come anche nell’esempio riportato in tabella 9-8 si parla di area di studio, mentre nell’allegato I e nelle schede relative agli indicatori di sostenibilità territoriale si parla di area di indagine.

Si chiede pertanto che nel RA siano definite tali aree e siano riportati i criteri considerati per la loro definizione. La definizione di aree di studio prestabilite ove si ritiene possano esaurirsi gli effetti ambientali, dovrebbe costituire una base di riferimento che nel corso delle fasi attuative potrebbe subire variazioni. Alle diverse tipologie di impatto potranno corrispondere aree di influenza ambientale diversa in considerazione anche di eventuali peculiarità e maggiori sensibilità ambientali specifiche delle aree effettivamente interessate dalla realizzazione dell'intervento.

Ai fini di una valutazione sanitaria e/o di un monitoraggio dello stato di salute della popolazione in relazione all’esposizione da parte degli Organi deputati alla tutela della salute della popolazione esposta a radiazioni non ionizzanti indotte dagli elettrodotti, per quanto attiene gli impatti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nella programmazione di campagne di monitoraggio di detti campi, dovrà essere posta una particolare attenzione nella previsione, oltre che di campagne di misura in grado di verificare il rispetto dei valori limite normativi, anche azioni di monitoraggio idonee ad evidenziare ed a segnalare, l’eventuale superamento delle soglie indicate dallo IARC all’interno delle abitazioni.

Indicatori di contesto e indicatori di contributo

Le tipologie di indicatori previste per il monitoraggio ambientale “territoriale” sono:

- *l’indicatore di contesto (I_{CE}) definisce (“fotografia”) lo stato ambientale di fatto nell’area di contesto. Ad esempio, le aree SIC, ZPS, ecc. presenti nell’area di contesto (in km²);*
- *l’indicatore di contributo (I_{CR}) fornisce il contributo allo stato ambientale, derivante dagli effetti dell’attuazione del piano.*

Come esempio di indicatore di contributo si riporta, a pag. 130 del RPA, la superficie di aree quali parchi, riserve naturali, SIC, ZPS (in km²) preservata all’interno dell’area di contesto.

Poiché gli indicatori di contributo sono finalizzati a misurare le variazioni del contesto ambientale indotte dalla realizzazione degli interventi, è opportuno che la grandezza

restituited sia la superficie delle aree interferite, ovvero delle aree in cui si manifestano gli effetti, ovvero le aree soggette ad alterazioni e/o disturbo delle proprie caratteristiche.

“Gli indicatori di contesto I_{CE} permettono di “fotografare” lo stato dell’ambiente in un determinato momento, mentre gli indicatori di contributo I_{CR} ne rappresentano la variazione legata ad un intervento/azione, cioè permettono di apprezzare la variazione del contesto ambientale provocata dall’intervento/azione di piano”. (Cfr pag. 130 del RPA)

Rispetto a tale impostazione e con riferimento all’esempio sopra riportato, la misura della superficie di aree preservate/interessate dagli interventi non rappresenta propriamente la variazione dell’indicatore di contesto “superficie di area tutelata”. Tale grandezza non subisce infatti variazioni a seguito degli interventi piuttosto ciò che potrebbe subire modifiche ovvero impatti è lo stato di conservazione di specie e habitat presenti all’interno.

L’analisi delle interferenze tra aree di contributo e superfici tutelate a vario titolo e/o di pregio e interesse ambientale e paesaggistico, su cui si basa il calcolo degli indicatori di contributo, non misura nello specifico un impatto ma una pressione che in mancanza di dati idonei a misurare possibili impatti ambientali può costituire una proxy.

Indicatori così definiti si ritiene siano maggiormente idonei per l’analisi e stima degli effetti ambientali finalizzata alla valutazione e scelta degli interventi tra alternative ma meno adatti per verificare/controllare gli effetti generati sulle risorse ambientali in fase monitoraggio.

Laddove possibile, è opportuno considerare indicatori di quantificazione dell’effettivo impatto eventualmente generato dalla realizzazione dell’insieme degli interventi monitorati. A titolo esemplificativo si suggerisce la possibilità di misurare, la superficie di determinati habitat sottratti e/o disturbati a seguito della realizzazione di nuove linee elettriche con riferimento ad esempio ad habitat prioritari.

Nel caso in cui non sia possibile misurare l’impatto ambientale legato alla realizzazione degli interventi a causa della mancanza di dati idonei, soprattutto alla scala di piano, indicatori utili a fornire indicazioni sulle pressioni che gli interventi esercitano sull’ambiente, possono essere ricondotti alla tipologia di indicatori riportati al par. 9.8.2 del RPA e denominati di “impatto territoriale” introdotti per “...rispondere a quanto richiesto dalla Delibera 627/2016/R/EEL, la quale prevede che, per gli interventi di sviluppo della rete con costo di investimento stimato pari o superiore a 25 milioni di euro, sia prevista l’applicazione della metodologia di analisi costi benefici come declinata dall’Allegato A alla Delibera stessa...”. Tali indicatori misurano la pressione in termini di km di rete che interessano specifiche aree che potrebbero essere applicati alle diverse tipologie di aree tutelate, aree di pregio ambientale, aree di interesse naturale e paesaggistico considerate nel RPA.

Indicatori - Allegato I

L’allegato 1 “ha ad oggetto il set di indicatori per la Valutazione Ambientale Strategica. Tali indicatori sono sviluppati per stimare gli effetti ambientali delle azioni del Piano di Sviluppo

prima della loro approvazione e per monitorarli successivamente, durante le fasi di attuazione degli stessi.

Tale set si compone di due tipologie di indicatori:

- *gli indicatori di sostenibilità ambientale non territoriali;*
- *gli indicatori di sostenibilità ambientale territoriali.”*

Gli indicatori proposti sono strutturati “in modo che essi presentino, attraverso una normalizzazione, un valore compreso nell’intervallo 0 - 1: l’indicatore assumerà valore 0 quando nell’area di indagine l’intervento previsto determina il massimo dell’interferenza, mentre valore 1 quando l’interferenza è nulla”.

Secondo quanto riportato al par. 9.8.5.3 tali indicatori sono finalizzati a monitorare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Per quanto riguarda il monitoraggio degli effetti ambientali non risultano indicati in modo esplicito gli indicatori di contesto e di contributo definiti anch’essi al par. 9.8.5.3 del RPA.

Il monitoraggio degli effetti ambientali in fase attuativa del PdS, e quindi realizzativa degli interventi, avviene ad una scala di analisi di maggior dettaglio rispetto a quella di stima degli effetti operata in sede di pianificazione. In tale fase le caratteristiche degli interventi, la loro localizzazione e le risorse ambientali interessate sono chiaramente definiti. **Per tale motivo le basi informative utilizzate per popolare gli indicatori dovrebbero riferirsi a dati acquisiti a scale di maggior dettaglio.**

La base informativa a supporto del popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrebbe pertanto considerare le basi dati di livello regionale alcune delle quali suggerite nell’ambito delle osservazioni pervenute dagli SCA.

A titolo esemplificativo si segnala che diversi indicatori (Ist02, Ist03, Ist12, Ist14, Ist19, Ist20, Ist21) individuano tra le fonti informative il “Corine Land Cover”. Tale strato informativo, pur presentando un’ottima risoluzione tematica, con un sistema di classificazione gerarchico con 44 classi su tre livelli (in Italia con alcuni approfondimenti al quarto livello) e garantendo un quadro europeo e nazionale completo, omogeneo e con una serie temporale che assicura quasi trent’anni di informazioni (1990, 2000, 2006, 2012, 2018), presenta limiti in termini di risoluzione spaziale (scala nominale pari a 1:100.000, Minimum Mapping Unit (MMU) pari a 25 ettari per le classi di copertura e pari a 5 ettari per i cambiamenti di classe tra una rilevazione e la successiva). Per le finalità di monitoraggio, si suggeriscono fonti informative con maggior risoluzione spaziale, quali quelle utilizzate per la realizzazione della carta nazionale di copertura del suolo (10 metri di risoluzione spaziale) disponibile sul sito www.isprambiente.gov.it per la cui realizzazione si è fatto riferimento ai dati offerti dalla Carta nazionale del consumo di suolo, ai dati CLC e agli High Resolution Layers (HRL).

La carta di copertura del suolo sarà aggiornata in futuro con elevata frequenza (annuale) e sarà caratterizzata da un’alta risoluzione spaziale rappresentando in tal senso un riferimento nazionale

per la conduzione di analisi sullo stato del territorio e del paesaggio e per lo studio di processi naturali e antropogenici. In particolare, è prevista la mappatura delle seguenti classi di copertura: superfici artificiali, superfici non vegetate naturali, alberi di latifoglie, alberi di conifere, vegetazione erbacea permanente, vegetazione erbacea periodica, superfici idriche liquide, superfici idriche solide. (cfr ISPRA, Territorio Processi e trasformazioni in Italia - Rapporti 296/2018).

Con riferimento all'interferenza con le aree agricole (indicatore Ist05 – Tutela delle aree agricole di pregio) in considerazione degli obiettivi “OAS6 - Preservare gli elementi ecologici che caratterizzano gli agroecosistemi” e “OAS21 - Garantire la conservazione delle aree agricole nella loro integrità strutturale e funzionale, evitando che gli interventi comportino lo snaturamento del paesaggio rurale, nonché la frammentazione o l'alterazione della capacità produttiva ai fini dell'esercizio delle attività agricole”, sarebbe opportuno estendere l'analisi alle aree agricole ad alto valore naturale (vedere a tal proposito anche quanto riportato nella Osservazione n. 5 della presente relazione) vista la loro sensibilità per la conservazione di una particolare biodiversità strettamente connessa alla presenza di un habitat agricolo, e al suolo agricolo più in generale (cfr osservazione ARPA Basilicata).

Gli indicatori di sostenibilità ambientale territoriali illustrati nell'Allegato I al RPA risultano essere tutti impostati sul confronto tra superfici, al fine di individuare la porzione dell'area di studio non interessata dalla presenza di aree cui lo specifico indicatore si riferisce. Tuttavia si ribadisce quanto indicato nella Osservazione n. 7 della presente relazione, al fine di analizzare in modo più esaustivo i possibili effetti sul patrimonio naturale, di dover considerare, sempre tenendo conto della scala di studio, anche informazioni correlate con i valori naturali delle aree interessate.

Tale valutazione dei valori naturali dovrebbe inoltre essere estesa a tutte le aree interessate, indipendentemente dalla presenza di un regime di protezione/tutela; per tale motivo la scelta di adottare pesi diversi a seconda che l'area in esame ricada o meno all'interno di zone protette/tutelate, come nel caso di alcuni indicatori proposti (ad esempio Ist01-Tutela delle aree di pregio per la biodiversità; Ist02-Tutela del patrimonio forestale; Ist-10-Tutela delle aree a rischio paesaggistico), dovrebbe in qualche modo essere rivalutata sulla base anche delle osservazioni pervenute in merito dai soggetti competenti in materia ambientale.

Con riferimento agli indicatori inerenti gli effetti sul patrimonio naturale si suggerisce di utilizzare informazioni correlate con i valori naturali delle aree interessate quali ad esempio le tipologie di habitat interessate, il loro valore ecologico, la superficie ad essi sottratta, la loro connettività ecologica, il loro grado di frammentazione, la funzionalità ecosistemica complessiva, il valore economico dei servizi ecosistemici e della biodiversità, la struttura di comunità, il numero di specie presenti, la consistenza e la struttura di popolazione per le specie oggetto di tutela e le specie endemiche; inoltre prevedere l'utilizzazione di strumenti cartografici di livello regionale/locale. Tali informazioni dovrebbero essere integrate per definire i criteri (alto valore ecologico di specie ed habitat) per la localizzazione degli interventi e prevedere idonee misure di compensazione adeguate

al valore ecologico (ripristino di aree degradate o individuazione di nuove aree oggetto di tutela, riduzione del numero e dell'intensità delle minacce per gli habitat e le specie delle aree limitrofe ai siti individuati) da definire nelle fasi attuative degli interventi.

In virtù di quanto espresso nella Osservazione n. 2 della presente relazione in tema di gestione forestale, si suggerisce per l'indicatore Ist02 "Tutela del patrimonio forestale" di utilizzare fonti di livello almeno regionale, qualora disponibili.

Con riferimento al tema dei Rischi naturali e antropici dovrebbero essere prese in considerazione informazioni relative al rischio sismico includendo anche nell'allegato al RPA un indicatore pertinente tale tematica.

Si sottolinea, inoltre, l'esigenza di riportare nel RA idonee cartografie riguardanti tutti gli aspetti considerati nelle analisi ambientali delle aree interessate dagli interventi.

Campi elettromagnetici -Nella tabella riportata a pag 136 del RPA sono definiti, per la tipologia di effetto "variazione delle condizioni di qualità di vita dei cittadini", gli obiettivi di sostenibilità ambientale e gli indicatori ad essi correlati.

Relativamente agli obiettivi di sostenibilità ambientale si evidenzia che, secondo quanto riportato nel par. 5.2.4 del RPA, il Proponente individua fra le tematiche strategiche quella relativa alla "Popolazione e salute umana" a cui corrisponde un preciso obiettivo generale di sostenibilità ambientale ossia quello di "ridurre i livelli di esposizione ai CEM" (OAg5). A questo corrisponde poi l'obiettivo specifico di sostenibilità ambientale OAs7.

Infine, nell'Allegato I si riporta la descrizione dell'indicatore Ist20 "Limitazione dell'esposizione ai CEM" e dell'indicatore Ist21 "Promozione distanza dall'edificato".

Si concorda con quanto evidenziato dall'ATS della Brianza nella nota della Regione Lombardia (cfr. nota Reg Lombardia 25440 09_04_2020) nell'ambito dell'obiettivo OAs7 "Garantire la protezione della salute della popolazione dagli effetti della realizzazione di nuove opere, con particolare riferimento alle emissioni elettromagnetiche" ed i relativi indicatori Ist19, Ist20, Ist21. Si ritiene infatti che l'indicatore Ist20 "Limitazione della esposizione ai CEM" non sia rappresentativo dell'effettiva ricaduta sulla popolazione delle variazioni di esposizione ai CEM, in termini di numerosità della popolazione interessata.

Si osserva che tra gli indicatori proposti nel RPA non è previsto un criterio per valutare la numerosità dei recettori sensibili di tipo residenziale/ricreativo (tra cui scuole, parchi gioco, abitazioni comprendenti quindi popolazione di adulti e bambini) presenti nelle aree urbanizzate, eventualmente interessati dalle ricadute in termini di emissioni elettromagnetiche degli impianti in progetto. **Nel rispetto del principio di precauzione, per far fronte alle limitate evidenze scientifiche disponibili ad oggi in letteratura sull'esistenza di un rapporto causale tra insorgenza di patologie tumorali ed esposizione a campi elettromagnetici, è opportuno prevedere un indicatore che possa rappresentare in maniera significativa anche il suddetto aspetto e che venga aggiornato periodicamente, al fine di valutare l'evoluzione della numerosità della popolazione interessata/esposta. A quanto riportato nella nota della**

Regione Lombardia (cfr. nota Reg Lombardia 25440 09_04_2020) si aggiunge che tale principio di precauzione è il principio ispiratore della Legge quadro 36/2001 che nell'ambito della tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio promuove l'innovazione tecnologica e le azioni volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili. Vedere, a tal proposito, anche quanto riportato nelle Osservazione precedenti per tale aspetto.

In tale ambito e in linea quindi con i principi ispiratori della legge quadro 36/2001 e degli atti normativi di settore voluti dalla stessa legge quadro è necessario integrare il concetto di "limitazione della esposizione ai CEM" sviluppando un criterio per quantificare la ricaduta in termini di popolazione esposta ai livelli di campo elettrico e magnetico generati dalle azioni previste dal PdS. Queste azioni oltretutto sono in linea con l'obiettivo generale di sostenibilità ambientale OAG5 "ridurre i livelli di esposizione ai CEM" a cui si riferisce lo stesso Proponente nel paragrafo 5.2.4 del RPA.

Nello specifico delle descrizioni degli indicatori Ist20 e Ist21 si ritiene necessario esplicitare, in linea con quanto richiesto dalla ARPA Toscana (cfr. nota ARPAT VIAVAS 34696 14_05_2020), gli aspetti legati ai criteri di scelta e alle definizioni stesse degli indicatori succitati. Si ritiene perciò necessario che per l'indicatore Ist20 sia esplicitata la definizione della superficie S_{CEM} , che oltre a valutare gli edifici esistenti deve tener conto - per coerenza con le finalità dell'indicatore stesso - delle aree edificabili. Risulta necessario chiarire anche le criticità della definizione di $S_{indagine}$ legate alle problematiche della definizione di "area studio" riportate nella Osservazione n. 6 della presente relazione. Riguardo l'indicatore Ist21 è necessario che sia chiarita la definizione della lunghezza L , motivata la scelta attuale del valore 0,7 per il peso p_1 , e ne sia valutata una definizione più articolata che tenga conto della distanza dell'edificio dall'infrastruttura.

Gli indicatori di sostenibilità (Is01 – efficacia elettrica; Is02 – energia liberata) sono di natura qualitativa sebbene le attività di pianificazione per cui si intende adottarli siano indirizzate all'ottimizzazione di grandezze soggette a quantificazione sia pure di massima. L'indicatore Is01 (efficacia elettrica) richiama grandezze quantificabili quali le perdite di rete, capacità di scambio con altre Nazioni, riduzione del rischio di energia non fornita (elementi richiamati nella scheda dell'indicatore a pag 140). L'indicatore Is02 (energia liberata) richiama grandezze quantificabili quali il rischio di non immettere in rete energia da fonti rinnovabili, collegamento a impianti FRNP. Le azioni previste dal Piano di Sviluppo sono frutto di una pianificazione e progettazione volta all'incremento dell'efficienza della rete, alla riduzione delle perdite e all'incremento di energia da fonti rinnovabili.

La quantificazione di tali parametri e la proiezione della loro variazione costituiscono le ragioni sottese alle attività di implementazione della rete elettrica e alla progettazione degli interventi previsti nel PdS, si ritiene quindi necessario che nel RA vengano riportati con il supporto di dati quantitativi.

Rapporti di monitoraggio

Il D.lgs 152/06 prevede l'informazione dei risultati sul monitoraggio mediante reports da pubblicare con cadenza prestabilita. Al riguardo risulta disponibile sul portale TERNA Il "Rapporto di monitoraggio VAS al 31 dicembre 2019 relativo all'attuazione dei PdS 2016 e 2017 e dei PdS precedenti al 2016.

Nel RPA, però, non vi è alcun riferimento relativo alla pubblicazione dei rapporti di monitoraggio.

Nel RA devono essere definite le modalità per la comunicazione e la trasmissione e/o pubblicazione dei reports di monitoraggio (sito autorità competente, precedente, proponente) e più in generale, in esso devono essere contenute le informazioni inerenti al flusso informativo e alla disponibilità dei dati sul monitoraggio (es. Portale TERNA sulla VAS).